# STORIA

## DE' PRINCIPJ, DELLE MASSIME E REGOLE

SEGUITE NELLA FORMAZIONE

DEL

## CATASTO PREDIALE

INTRODOTTO NELLO STATO DI MILANO

L'ANNO 1760

DI


CARLO LUPI

SEGRETARIO DI GOVERNO

PRESSO L'I. R. GIUNTA DEL CENSIMENTO


*DEDICATA*

*a S. A. I. il Serenissimo Principe Ranieri*

*Vicerè del Regno Lombardo-Veneto*

*e Presidente dell'I. R. Giunta del Censimento.*


MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1825.

Le cadastre du Duché de Milan, qui fut commencé sous Charles VI, on le regarde comme une des opérations de ce genre les plus exactes et les mieux soignées qui aient jamais été faites.

ADAM SMITH.

*De la richesse des Nations, tome quatrième, livre V, chapitre II; traduction nouvelle, à Paris 1802.*

---



---

## Altezza Imperiale e Reale

Fu in ogni tempo oggetto di dolce compiacenza al cuore degli uomini quello di poter giungere ad umiliare e vedere con bontà accolti dai loro Principi i frutti

dei proprj studj e delle diuturne loro fatiche, molto più quando essi interessar possono in qualche guisa le eminenti vedute pel pubblico bene.

Voi, o Serenissimo Arciduca Vicerè, che tutti i diritti avete sui lavori de' Regj Impiegati, i quali sentono doveri ancor maggiori verso di Voi, degnatevi, vi supplico, di accordare un grazioso sguardo all'opuscolo che mi avete permesso di umiliarvi, concernente ciò che nell'antico Stato di Milano gli Augusti vostri Avi decretarono, e i loro fedeli Impiegati eseguirono nel gravissimo soggetto del Censimento prediale, da che, in base di quei principj stessi riconosciuti pei migliori dalla profonda Sapienza Sovrana, degnossi la

Medesima non ha guari di ordinare la continuazione di sì grand'opera nelle Provincie aggregate al territorio lombardo.

Di poca mole e di minor merito è invero il mio lavoro, ma siccome desso consiste nell'aver tessuto in istoria cronologica ciò che avvenne in quest'argomento di buon governo, colla vista che di presente può divenir utile per l'esecuzione che debbe darsi ai Sovrani Voleri, così in me è nata rispettosa fiducia che esser possa dalla Clemenza Vostra, A. I. R., benignamente compatito.

Questo gradito conforto divenne maggiore nell'animo mio allorchè V. A. I. si degnò concedermi la grazia che lo fregiassi dell'eccelso vostro Nome, alla

cui ombra ogni tenuità s'ingrandisce, si rinforza, e la pubblica attenzione si ferma e ne pronunzia imparziale giudizio.

Sono con profondissimo rispetto

Di Vostra Altezza Imperiale e Reale

Umilissimo e fedelissimo servitore

Carlo Lupi.

# INDICE.



## CAPITOLO PRIMO.

### *PRIMA GIUNTA DEL CENSIMENTO.*

## CAPITOLO II.

### SECONDA GIUNTA DEL CENSIMENTO.

## CAPITOLO III.

### *DELEGAZIONE GOVERNATIVA INTERINALE.*



## CAPITOLO IV.

### *CONCLUSIONE.*

# PREFAZIONE

## DELL' AUTORE.

Rivolte oggidì le cure di diversi Governi alla formazione de' Catasti prediali, fu per me gradita occupazione raccogliere, compendiare e far conoscere i principj, le massime e le regole seguite da' nostri predecessori nel comporre quello introdotto nel passato secolo per le provincie dell' antico Stato di Milano.

Il valente giureconsulto *Pompeo Neri*, Presidente della seconda Giunta del Censimento, nella sua Relazione a stampa scritta nel mese di maggio dell' anno 1750

1.° Tesse la storia degli antichi metodi di ripartire le pubbliche gravezze, metodi in allora in corso (continuati fino all' anno 1760), coi quali venivano esatte nello Stato di Milano le imposizioni che ora chiamansi *dirette*, e ne dimostra i principali inconvenienti.

2.° Riferisce compendiosamente il nuovo Sistema immaginato dalla prima Giunta creata nell' anno 1718 a correzione degli esposti inconvenienti, ed accenna le operazioni ordinate ed eseguite sotto quella Magistratura fino all' anno 1733, in cui restarono interrotte.

3.° Riferisce finalmente le operazioni che rimanevano a farsi dalla seconda Giunta nominata colla di lui presidenza, in vigore di Sovrano Dispaccio 19 luglio 1749, per ridurre il nuovo sistema a compimento di esecuzione.

Versa moltissimo la prima parte della mentovata Relazione intorno ai difetti

dell' antico estimo, de' quali il Neri diede una chiara contezza per giustificare sempre più la necessità di un nuovo Censimento, coll' introduzione del quale essendo stati gli antichi metodi abbandonati affatto, non occorre quì di essi tener discorso.

Assai ristretta è la seconda parte contenente le operazioni della Giunta fino all' anno 1733, ed esser lo doveva trattandosi di una Relazione ministeriale di un' opera tuttora incompleta, e della quale sarebbe stato desiderabile che il Neri, a lavoro finito, avesse avuto campo di tessere ragionata storia coll' appoggio degli Ordini Sovrani, degli editti e delle disposizioni esecutive date dalla Giunta medesima; ma se la combinazione delle circostanze volle che la seconda Giunta esser dovesse per Sovrano Comando disciolta, come fu in fatti il giorno 2 marzo 1758, in cui il Presidente Neri

dovette senz'indugio restituirsi a Firenze sua patria, e che a questa Magistratura dovesse sostituirsi una governativa Delegazione provvisionale che raccolse gli altrui lavori e vi diede esecuzione, è chiaro che egli non si trovava più in grado di riassumere quanto aveva operato la prima Giunta per ragionarne estesamente.

Nemmeno delle proprie operazioni non credette o non potè il Neri, forse per non avere presso di sè gli atti occorrenti, fare alcuna storia, la cui mancanza deve avere giudiziosamente determinato il Governo a pubblicare colle stampe nell' anno 1760 la *Raccolta degli Editti, Ordini, Istruzioni, Riforme ecc. della Real Giunta del Censimento generale dello Stato di Milano, riunita con Cesareo Real Dispaccio* 19 *luglio* 1749, *e sciolta il* 2 *marzo* 1758, *coll' aggiunta degli Editti, Ordini, Istruzioni e*

*Lettere della Regia provvisionale Delegazione* (*).

Questa medesima Raccolta però supplisce in qualche modo alla terza parte della Relazione del Presidente Neri, in cui aveva indicate le operazioni che rimanevano a farsi per rendere eseguibile il nuovo sistema.

Sarebbe stato pur desiderabile che una simile Raccolta di editti, ordini ed istruzioni fosse stata compilata da trenta anni indietro, ch' è quanto dire dal 1718

---

(*) Tanto della sovraccennata Relazione Neri dell' anno 1750, quanto della Raccolta degli editti del 1760 avvi una seconda edizione coi tipi Mainardi del 1802.

Le aggiunte di diversi editti, istruzioni, circolari ed ordini governativi che contiene questa seconda edizione riguardano unicamente gli oggetti di pubblica tutela e di amministrazione de' Comuni.

Nè l'una nè l' altra edizione poi somministra alcuno dei precedenti importanti editti, istruzioni ed ordini della prima Giunta relativi al metodo tenuto nella costituzione dell' estimo, sui quali principalmente versa la presente Storia.

in cui venne ordinato il nuovo Censimento, potendo agevolmente colla scorta di essa chi si fosse accinto a scriverne la storia presentare un' opera in cui, meglio conosciuto il processo del Censimento milanese, massime riguardo alle stime, sarebbesi dato campo agli illustri Economisti e uomini di Stato, che nel suo complesso l' apprezzarono, di tributarle più ragionati elogi e di farla modello per le nazioni straniere.

Se alla mancanza di questa prima ben ordinata Raccolta di editti, d' istruzioni e di ordini si aggiunge il frattempo di un secolo già decorso dalle principali operazioni di quella Giunta, ognun vede che quasi impossibile sarebbe in oggi il renderla compiuta a dovere, per poscia disporre un' esatta storia del Censimento milanese.

Ad ogni modo coll' attenta lettura e ponderazione di diversi editti, stampe

ed atti mi è riuscito connettere nella mente le primarie tracce tenute dalle due Giunte, e quindi esporle in serie cronologica. A me parve che il loro legame fosse sufficiente per dare una chiara idea dell' andamento di sì vasta operazione di Stato, come a me parve che sarebbero state accolte con compatimento le riflessioni che sugli editti principali, massime della prima Giunta, e sulle altre disposizioni esecutive mi ha suggerite una lunga esperienza in questo ramo di pubblica amministrazione. Quindi abbandonando l' idea di premettere una materiale Raccolta, che riuscita sarebbe anche meno perfetta, mi sono limitato ad una Storia, ragionata sì nelle parti più essenziali, ma compendiosa nel suo tutt' insieme, molto più che un tanto intervallo ed i lumi che ora si hanno nella materia Censuaria hanno tolto il bisogno di estendersi

sopra cose e sopra oggetti abbastanza conosciuti. L' argomento delle Stime, come il più importante del Catasto, fu da me maggiormente ventilato e con fedeltà riferito colla chiarezza che mi fu possibile, essendo mio scopo entrare nello spirito e ne' principj del sistema tenuto dai nostri padri onde diffonderne la cognizione.

Siccome sotto la denominazione di Censimento generale dello Stato di Milano si comprendeva in allora non solo la misura e la stima de' terreni e de' fabbricati, ma ancora la riordinazione del sistema relativo tanto alla tassa personale, che, per antica pratica, veniva corrisposta con metodi diversi ed in quantità pure differenti dalla classe più numerosa ed importante degli abitatori della campagna, ossia fuori delle città murate, quanto alla tassa mercimoniale, che pure sproporzionatamente veniva

pagata dai commercianti ed artisti di tutto lo Stato; così è da avvertirsi che essendo estranee al mio scopo queste due tasse, sulle quali versano moltissimo e la Relazione Neri del 1750 e la Raccolta degli editti del 1760 di sopra menzionate, io non mi sono fatto alcun carico dei tanti editti, atti e disposizioni comprese in questi due volumi che riguardano le dette due tasse, come pure non mi sono fatto carico delle discussioni e deliberazioni state prese riguardo alle posteriormente abolite immunità laiche ed ecclesiastiche sui beni censibili di molte corporazioni ed individui in forza d'antichi loro privilegi, ed ho parimente trascurata l'esenzione pel titolo de' XII figli, la quale, sebbene sia stata conservata per molti anni dopo introdotto il nuovo Censimento, non poteva aver parte nel mio assunto, ognora circoscritto al modo tenuto nella

costituzione dell' estimo de' terreni e de' fabbricati compresi nel territorio dello Stato milanese d' allora.

Con queste sottrazioni e coll' omissione di quella da principio indicata, e relativa alla Storia dell' antico sistema d' estimo che forma, come si disse, la prima parte della Relazione Neri, la mole dei due volumi del 1750 e 1760 va a restringersi in poche carte.

A questa mia operetta poi ho stimato premettere un Discorso in cui ho procurato di comprovare la necessità che hanno in oggi, più che nei tempi addietro, i Governi, al pari delle popolazioni, di possedere un regolare Catasto, atteso il sensibile accrescimento delle imposizioni pubbliche richieste dai bisogni generali. Nel discorso medesimo, riguardando il Catasto specialmente sotto l' aspetto dell' imposizione prediale, ho cercato di rimuovere dall' opinione di

alcuni l' errore che un nuovo Registro fondiario, comunque regolare, porti con sè allo Stato un aumento d' imposta, come pure di mostrare i beneficj che al contrario derivano all' industria agricola, e le utilità che dal Registro medesimo possono ritrarre i privati nel commercio sociale.

La mia intenzione fu quella di richiamare con utilità alla memoria quanto operarono i nostri predecessori nel grave soggetto del Catasto prediale, e di far rinverdire i semi utili da loro sparsi in un argomento di tanta conseguenza per lo Stato, essendo io persuaso della somma sua importanza, non che incoraggiato dalla recentissima Sovrana determinazione dell' Augusto nostro Monarca Francesco I.° che prescrive di estendere e continuare su tutta la superficie del Regno Lombardo-Veneto il Censimento milanese nella formazione

del nuovo Catasto prediale, seguendone i principj e le massime in esso osservate, già per esperienza riconosciute preferibili alla natura ed alle circostanze di questi paesi.

# DISCORSO PRELIMINARE.

Dopochè in questi ultimi trent' anni i principali Stati d'Europa furono obbligati ad accrescere notabilmente le milizie ed a mantenersi in continua attitudine ora di guerra, ora di difesa, ora per una temuta invasione ed ora per conservare l'equilibrio delle proprie forze in concorso di quelle delle altre Potenze; dopochè l'incivilimento, il progresso delle arti e dell'industria, e l'aumento della massa del numerario in circolazione accrebbero i bisogni ed i comodi sociali, fu forza ai Governi decomporre e riformare gli antichi piani di Finanza che erano conformi ad uno stato permanente di pace, ad abitudini diverse e ad un ordine di amministrazione non più adattato al carattere della successa generazione; e quindi costretti furono ad estendere le esistenti imposizioni, crearne alcune volte anco

delle nuove, aumentare il debito pubblico, alienare le proprietà, e piegarsi in somma a tutto ciò che l'impero delle circostanze esigeva.

La Francia fu la prima a' giorni nostri che, per rimediare alle sue finanze abbattute dalla scossa della rivoluzione, non indugiò, fra il tumulto delle guerre e delle interne discordie, ad occuparsi dell'introduzione di un Catasto generale fondiario che facesse conoscere il vero valore del suo territorio, a fine di applicarvi una proporzionata annua contribuzione, e perchè con esso si potessero, di mano in mano che si eseguiva, abolire gli antichi informi metodi di ripartizione, contro cui i contribuenti non cessavano dal reclamare.

Il bisogno in cui si trovò la Francia di non più trascurare l'esecuzione di questa grand'opera è quello stesso che al principio dello scorso secolo sentivano vivamente le Provincie di Lombardia, attesa la sproporzionata ripartizione che si faceva su di esse delle enormi gravezze militari, come ne fa prova la Storia dell'antico Censimento milanese scritta dal lodato Pompeo Neri, e queste Provincie ottennero il più efficace de' rimedj nel nuovo

Censimento tuttora in corso, di cui si parlerà in appresso, eseguito sotto gli auspicj della regnante Casa d'Austria; ed un egual bisogno non possono non sentire presentemente anche tutti quegli Stati i quali, avendo dovuto in questi ultimi tempi accrescere le forze militari o gli altri loro impegni, ed in corrispondenza le imposizioni pubbliche, fanno conto, per supplirvi, della contribuzione fondiaria nell' atto che mancano di un Catasto che presenti la vera consistenza e l'ordinaria rendita territoriale, onde regolarne equabilmente la ripartizione.

Non è però la sola Francia che impegnata sia nella rinnovazione del Catasto fondiario, ma vi è pure l'Austria, presentemente nel Regno Lombardo-Veneto e nelle Provincie Illiriche, come ancora il Regno di Baviera (1),

---

(1) Vennero pubblicate colle stampe in data 12 aprile 1808 le istruzioni pei Geometri e Geodeti impiegati nel lavoro delle imposizioni del Regno, a tenore di un Sovrano Rescritto del 27 gennajo dello stesso anno. Con altro Sovrano Rescritto del 13 maggio 1811 venne incaricata la *Commissione Reale immediata del Catasto e delle imposizioni* anche della classificazione de' beni stabili, come pure della formazione del Catasto e delle imposte prediali. In esecuzione di questo Rescritto la Regia Commissione del Catasto pubblicò in data di Monaco 18 aprile 1811 le relative istruzioni per le stime.

il Ducato di Parma e Piacenza (1), quello di Toscana (2), gli Stati Pontificj (3), il Ducato di Massa e Carrara (4) e persino l'Egitto (5), e forse anche qualche altro governo, che io finora ignoro, chi con un metodo, chi con un altro sì riguardo alla misurazione che al giudizio

---

(1) Si è completata la misurazione intrapresa durante il Governo francese, e ora si eseguiscono le stime, seguendo le norme prescritte dalla Raccolta metodica pel nuovo Catasto della Francia tradotta in italiano e stampata in Firenze nell'anno 1811.

(2) Anche costì si sta operando con impegno sulla base delle istruzioni per gl'Ispettori e Geometri, e di quelle pei Periti stimatori approvate dall'I. R. Governo, e contenute in un opuscolo intitolato *Catasto della Toscana*. Firenze 1819.

(3) Con un *motuproprio* di S. S. Pio VII del 6 luglio 1816 venne ordinata la misura de' terreni e la formazione delle mappe pel Catasto generale dello Stato Pontificio. Con altro *motuproprio* del 3 marzo 1819 vennero ordinate le stime. La collezione delle leggi e regolamenti di questo nuovo censimento è stampata in Roma l'anno 1824 presso Vincenzo Poggioli.

(4) Con editto del 30 maggio 1820 S. A. S. Maria Beatrice d'Este ordinò un nuovo Catasto, le cui mappe della misura a minute particelle sono state compite nel 1821. Nel 1822 si sono fatte le visite per le stime. Negli anni 1823 e 1824 si compirono anche i lavori di tavolino sia per la costituzione dell'estimo, sia pel suo riparto fra i direttarj ed i livellarj, sia per l'impianto de' registri, di sorte che con altro editto dell'ottima Sovrana del 27 novembre 1824 venne ordinato che al 1.° gennajo 1825 fosse in corso il nuovo estimo, lo che

di stima degli oggetti censibili a seconda delle proprie circostanze e della natura dei loro territorj, ma tutti però d'accordo nel voler radicalmente migliorare questo ramo d'imposizione col mezzo di un Catasto che presenti al suo compimento la perequazione fra le diverse rendite degli appezzamenti collettati.

Un tanto impegno di diversi Governi in una medesima opera generalmente riconosciuta necessaria richiama la cognizione di quanto vi ha di utile ne' principj seguiti lo scorso secolo nel territorio milanese, così pure richiama a valutare i tempi e l'uso che in allora facevasi del Catasto prediale, a differenza di quello che

---

ebbe effetto coll' esazione della stabilita imposta prediale seguita in base de' nuovi libri d' estimo colla massima tranquillità e pubblica soddisfazione.

Il piano di questo Catasto è stato immaginato dal chiarissimo Ingegnere milanese D. Erasmo Lucini, che ne fu anche il Direttore, coll' assistenza nella sua esecuzione del giudizioso Ingegnere Luigi Mugiasca, pure di Milano, come Ispettore.

(5) Mohamed-Alì Vicerè dell' Egitto chiamò ivi nel 1815 degl' ingegneri europei per la formazione di un generale Catasto, mediante la misurazione delle terre e la loro valutazione, e prescrisse altresì che si stabilissero le colture che più si convengono ad ogni specie di terreno (vedi l' opera di Jouy intitolata *L'Egitto sotto Mohamed-Alì*).

in oggi occorre farne non solo come reddito dello Stato, ma altresì come base di calcolo in moltissimi altri oggetti che interessano le viste statistiche, ora egualmente, più che nei tempi andati, divenute oggetti delle premure dei Governi.

La Relazione del presidente Neri giustifica la fiera persecuzione e l'ostinata guerra che si fece a quest'opera col volerla in tutti i modi tergiversare ed impedire, sia nel principio, sia durante la sua esecuzione, e fino a che non le venne impresso il carattere di legge invariabile. In questo ostil campo di battaglia si misero alla testa molti di quelli che avevano un interesse a conservare il disordine nella ripartizione delle gravezze dello Stato, e con essi trascinarono i principali corpi civici e diversi possidenti di buona fede. I benefici effetti però derivati dal Censimento lombardo dimostrarono il torto degli oppositori, e le nuove ricerche e meditazioni sui sistemi di pubblica amministrazione e di economia politica confermarono sempre più l'utilità di quell'opera.

Forse alcuni anche a' giorni nostri si limiteranno a voler far credere, come si dava in allora ad intendere, che il nuovo Catasto debba per immediata inevitabile conseguenza portare un aumento all'imposta prediale; ma questo corollario non regge, mentre, prescindendo dal fatto in contrario esperimentato dall'anno 1760, in cui si è messa nel Milanese in esecuzione la Legge del Censo, fino al 1796, epoca del cangiamento di dominio, alcune osservazioni dedotte dai principj regolatori delle pubbliche imposizioni ne mostreranno l'assurdo.

Quando nei tempi andati si pretendeva da alcuni scrittori d'economia pubblica che la terra, come madre comune, doveasi ritenere qual causa prima ed anzi sorgente unica delle ricchezze, deducendo poi da questa singolare sua prerogativa la ragione di un'unica imposta sulle terre, nella falsa supposizione che i possessori di esse potessero, a guisa di mercanti di stoffe o di minuti oggetti, rimborsarsi con vantaggio nelle vendite dei loro prodotti, dei dazj e delle spese sostenute per conseguire i prodotti stessi, poteva in allora verificarsi il

timore che un nuovo Catasto, mettendo in evidenza il valore territoriale del corpo de' proprietarj e stabilendo fra essi tutti una proporzionale cifra rappresentante la rendita o il valore rispettivo di ogni loro particella di terreno fruttifero, potesse far credere ai Governi cosa utile il portare l'imposizione prediale al punto di potere con essa sola coprire tutte le spese pubbliche, fossero queste reclamate dalla vera necessità, o fossero anche suggerite da quella nobile idea che ha uno Stato, al pari di un capo di famiglia e di ogni uomo che abborre l'avarizia senza essere spensierato nè scialacquatore, di non comparire cioè al mondo più limitato di redditi e di fortuna di quello che lo può essere in fatto.

In questa supposizione, che non si sbaglia ripetendola per erronea, si avrebbe potuto benissimo aumentare notabilmente la contribuzione fondiaria, quand' essa avesse potuto diffondersi e suddividersi equabilmente su tutte le classi dei cittadini in ragione della quantità dei prodotti da essi acquistati dai proprietarj delle terre, e procedendo in questa forma sarebbesi potuto accrescere di mano in mano

quest' unica imposta fino al punto di supplire con essa alle occorrenti spese pubbliche. Ma gli uomini di Stato avendo riconosciuta e l'impossibilità della proporzionata diffusione su tutte le classi de' consumatori di un' unica imposta, che per necessità doveva risultare soverchiamente gravosa ai contribuenti immediati, ed il sommo detrimento che ne sarebbe derivato all' industria agricola, non valutarono giammai questo vago progetto.

Osserverò inoltre che le pubbliche contribuzioni gravitar dovrebbero, per principio di giustizia distributiva, su tutti gl' individui dello Stato in ragione del loro superfluo, ossia dovrebbero colpire proporzionatamente tutti i rami di proprietà produttiva, come sono i terreni, le case, i capitali, il commercio, le professioni, le arti, ecc., da che tutti, oltre alla guarentia delle persone e delle proprietà accordata da ogni Governo, sentono maggiore o minore beneficio dalle opere pubbliche e dalle altre spese che lo Stato deve sostenere: ma assai mi pesa la considerazione che per esercitare a dovere quest' atto di rigorosa giustizia dovrebbersi necessariamente istituire

4 Sarebbe meglio ancora,

processi ed investigazioni dispendiose e vessatorie, sempre incerte e dannose, principalmente al commercio ed alla circolazione del numerario, per l' occultazione, per l'infedeltà e l'inganno che il maggior numero si farebbe lecito di praticare trattandosi di difendere la propria sostanza, al che si opporrebbero le false denunzie a sfogo di personali vendette, e quindi nel contrasto degl' interessati, dei denunzianti e dei censitori ne soffrirebbe, senza raggiungere il vero, la morale e la buona fede.

Per evitare inconvenienti cotanto gravi, e con essi la guerra sorda che insorgerebbe fra lo Stato ed i contribuenti, gl'illuminati Governi hanno trovato ognor più acconcio di astenersi possibilmente dal creare nuove imposte, aumentando in preferenza, in ragione de' sopravvenuti maggiori bisogni e compatibilmente alle forze de' contribuenti, quelle che sono consacrate dal tempo, la percezione delle quali è meno complicata, meno dispendiosa ed al tempo stesso più sicura. Racchiudono questi caratteri, più o meno, certe imposizioni, per esempio quella sui terreni e sui fabbricati ove

esiste un Catasto; quella sugli oggetti di consumazione comune, come sono le carni, il vino, la birra, la legna, ecc.; quella sulle merci al loro ingresso dall'estero ed alla loro uscita dallo Stato; e quella sulle così dette privative di sale, tabacco, polveri, carta bollata, ecc.

L'abitudine al pagamento di una determinata imposta mette in situazione gl'immediati contribuenti di reintegrarsene almeno in parte, e quindi ne viene che l'imposta stessa si estende da sè e ne colpisce proporzionatamente i consumatori. Questo effetto non può aspettarsi per le nuove imposizioni se non dal tempo, inseparabile nel principio da urti sensibili all'interesse de' contribuenti ed alla pubblica opinione.

Posto adunque che non vi fu Governo che abbia neppure esperimentato il sistema dell'imposta unica sulle terre, e che giusta l'ubicazione de' territorj, la natura del proprio suolo e la qualità della popolazione, agricola, manifattrice e commerciale, tutti osservano la pratica di levare le contribuzioni pubbliche da quelle fonti dalle quali le circostanze proprie del paese consigliano di derivarle, lo studio loro dev' essere

quello di proporzionarle quant' è possibile, affinchè una classe de' contribuenti non sia troppo aggravata, e l'altra di troppo favorita.

Una moderata imposizione sui terreni ridonda a vantaggio dell' industria agricola, potendo i proprietarj impiegare parte delle loro entrate nelle bonificazioni e miglioríe, siccome fanno i più avveduti, per essere questo un impiego quanto utile, altrettanto sicuro, e potendo essi procurarsi quei comodi della vita che il maggior numero degli agiati non trascura; il che torna a profitto delle manifatture e delle arti.

Indipendentemente da siffatte riflessioni io riguarderò sempre, per intima ed ingenua mia convinzione, l' opera d' un regolare Catasto come l' unico mezzo che racchiude minori inconvenienti per ripartire fra le provincie, fra i comuni e fra i contribuenti quella somma d' imposizione sui beni stabili che, nell' annuale conto preventivo (*budjet*) delle entrate e delle spese pubbliche occorrenti ad uno Stato, dev' essere determinata in ragione composta della possibilità assoluta della massa dei contribuenti rappresentata dal Catasto, e della

possibilità relativa dei medesimi conosciuta all'atto della fissazione dell' imposta.

Oltre a questa esclusiva caratteristica del Catasto per la ripartizione della contribuzione fondiaria, esso contiene altri pregi riguardo alla buona fede fra gli abitanti dello Stato nelle private contrattazioni, come pure per la conservazione delle dotazioni prediali dei pubblici stabilimenti, e presta altresì ai Governi continui soccorsi e lumi nei diversi rami d'amministrazione pubblica, la quale in esso principalmente trova il più valido appoggio, come l' esperienza lo dimostra tuttora nella Lombardia per effetto del Censimento milanese.

Se per ultimo esistesse ai giorni nostri uno Stato in Europa così avventuroso che pel mantenimento della forz' armata, per l' esercizio della giustizia punitiva e civile, ed in generale per l'azienda pubblica non avesse bisogno dei Catasti detti del *terratico*, del *casatico* o di altri simili oggetti ai quali appoggiare il tributo, ma che potesse provvedere agl' impegni pubblici con annuali contribuzioni pressochè volontarie e di buona fede, determinate unicamente in un tanto per cento delle diverse

rendite considerate in massa di ciascuna famiglia, la quale potesse tassarsi da sè e versare nella cassa pubblica quella somma che il capo della famiglia con giuramento da prestarsi in presenza del Magistrato credesse corrispondere alle sue entrate, siccome praticavasi un tempo in Amburgo, in Olanda ed in alcuni Cantoni della Svizzera (1), sarebbe sempre utile e comodo il Catasto prediale nelle private contrattazioni, come si disse, e negli altri rapporti sociali, così per l' indicazione locale che presenta dei diversi terreni col loro perimetro, genere di coltivazione e quantità rispettiva, come pel ragguaglio facile a stabilirsi fra la cifra d' estimo ed il valor venale, variabile in commercio a seconda dei tempi e delle circostanze.

Si può adunque conchiudere francamente e con tutta persuasione e fiducia che un regolare Catasto prediale sia opera insigne; che quand' essa venga ordinata con giusti principj ed eseguita con precisione, che è quanto dire

---

(1) Smith. De la richesse des nations, tome IV, pages 330 et 331. = Stevart. Économie politique, tome V, page 248.

che presenti la perequazione fra le tante partite collettabili, si può non dubitare che non occorrerà di rinnovarla per alcune età future; che quest'opera incoraggisce l'industria agricola, da che le bonificazioni ed i miglioramenti posteriori alla costituzione dell'estimo non ne aumentano la cifra; che è altresì comoda al regime delle amministrazioni pubbliche e private; che è erroneo il principio che essa contenga intrinsecamente l'aumento della imposizione prediale; e che finalmente è il perno su cui dovrebbe aggirarsi la macchina economica di ogni Stato bene amministrato.

---

# CAPITOLO PRIMO.

## *PRIMA GIUNTA DEL CENSIMENTO.*

### Articolo primo.

*Motivi che indussero alla rinnovazione dell' antico Catasto.*

Al principio dello scorso secolo trovavansi le Provincie costituenti il territorio dell' antico Stato di Milano depauperate da riprodotte ostinate guerre; smunto era il Regio Erario a malgrado delle moltiplicate contribuzioni pubbliche sotto differenti nomi, delle quali, come della novità loro, stravagante e meno giusto ne era il ripartimento; la popolazione andava scemandosi colle sempre crescenti emigrazioni ne' paesi oltremontani; insistenti ognor più si facevano le doglianze de' possessori per la palese angustia a cui erano ridotti i loro patrimonj; abbattuto e quasi disciolto era ogni ramo di commercio; i mali pubblici in fine si erano avanzati ad un punto che sembrava non esservi più tempo di differirne il rimedio.

Calcolate le gravezze che rispettivamente piombavano sulle tre classi, cioè di possidenti beni stabili, di commercianti e di personalisti, si riconobbe da un lato che eccedente ed insopportabile era il quoto che risultava in ragione di popolazione, e che dall'altro riformando i metodi in corso, d'imporre, di ripartire e di esigere le pubbliche contribuzioni, ottener si poteva un sensibile sollievo agl'ingiustamente gravati.

A questa riforma opportunamente diè moto una disposizione del valoroso Capitano il Principe Eugenio di Savoja, Governatore di Milano, in data 11 ottobre 1707, colla quale egli stabilì che pel mantenimento dell' armata dovesse lo Stato corrispondere per ogni giorno dell' anno la somma di lire 22,000 moneta milanese, che si chiamò *Diaria contribuzione di sussidio*, in luogo dell'*antico mensuale.* Alla vista di un inevitabile debito quotidianamente costituito in una somma certa, di cui veniva fatta la ripartizione col mezzo de' vetusti irregolari registri, e l' esazione ogni mese coll' odioso estremo mezzo della forza e col braccio militare, s'impegnarono i progetti di

una riforma nell' estimo, tutti convenendo che in questa sola trovare potevasi l' ancora della generale salvezza.

## Articolo II.

### *Istituzione della prima Giunta del Censimento e sue attribuzioni.*

Concorde essendo pure il voto dei governativi Dicasteri con quello de' Rappresentanti le Provincie dello Stato, non indugiò l'Augusto Imperante Carlo VI a creare con sue Lettere patenti del giorno 7 settembre 1718 una speciale Giunta, la quale venne incaricata di formare nello Stato di Milano *un nuovo Censimento generale*, con cui riparandosi i pregiudizj derivanti dalle occultazioni e da altre frodi praticate nell' ultimo estimo dell' anno 1548, si potesse anche rimediare alla sproporzione che o dalle accennate cause o dal tempo stesso ne risultava. Vennero a questa Giunta colle menzionate Sovrane Lettere patenti conferiti quegli stessi pieni poteri che dal Principe Don Ferrante Gonzaga, Capitano

generale e Luogotenente nello Stato di Milano, erano per l'antico Censo stati accordati ai Prefetti dell' estimo, e che trovansi espressi nel suo Editto del 1.° novembre 1546.

Questi pieni poteri di trattare, disporre e decidere tutto ciò che la Giunta credesse giusto e conveniente rendevansi tanto più necessarj in quanto che si otteneva con essi quella celerità che nella formazione di un Catasto di beni stabili non è mai soverchia, alterando di continuo e il tempo e gli uomini le qualità del suolo, le produzioni, la forma e la consistenza de' fabbricati, oggetti tutti che non possono essere rettificati se non dopo il volger di molti e molti anni, sì per la rilevante spesa, che per l'interesse de' privati possidenti, e per gli utili progressi dell' agricoltura e dell'industria, per cui è forza spingere i lavori e stabilire lo stato in cui trovansi i beni censibili all'atto della loro valutazione censuaria, anche per la regolarità dell'impianto e della successiva tenuta de' registri dell' estimo. Altronde la discrepanza d'opinioni che poteva nascere così nella fissazione de' principj come nel corso dell' esecuzione dell' opera fra

le diverse Magistrature superiori ed inferiori che vi avessero avuto parte, comunque imparziali e non aventi interesse, avrebbe facilmente prodotto dei risultamenti diversi da quelli che, sopra luogo, da uomini d'onore, da periti accreditati e dalle ispezioni oculari potevano essere consigliati. Finalmente lo scopo del nuovo estimo era diretto unicamente a conseguire la giustizia distributiva nel pagamento delle contribuzioni *dirette* in allora stabilite in una somma fissa quotidiana, ossia nella già detta *Diaria*; era quindi affatto indifferente pel Regio Erario che il montante della cifra catastale risultasse più o meno forte, da che questa ad altro non doveva servire che per un segno o termine di proporzione nei ripartimenti. Pel Sovrano, come pel corpo de' contribuenti bastava che in fatto vi fosse fra questi la perequazione.

La menzionata Giunta del Censimento venne dal sullodato Monarca composta del Reggente del Supremo Consiglio d' Italia e Collaterale di Napoli *Don Vincenzo de Miro* come Presidente, chiamato a tal effetto da quella città, del Senatore Don Michele d' Esmandias, di

Don Giuseppe Cavalieri del Consiglio di Santa Chiara di Napoli, chiamato pure da quella città, del Questore del Magistrato ordinario Marchese Don Marco Marannon, e del Fiscale generale Don Giuseppe Antonio Benigno, coll' ordine che all' arrivo dei suddetti Don Vincenzo de Miro e Consigliere Cavalieri immediatamente si unisse la Giunta, e si ponesse mano ad un' opera di tanta importanza (1).

Corrisposero i deputati Ministri a sì plausibili sollecitudini del Monarca, siccome rilevasi dalla notificazione fatta dalla nuova Giunta sotto il giorno 3 dicembre 1718 alla Congregazione dello Stato delle già intraprese sue adunanze, colla qual notificazione vennero

(1) Senza torre parte alcuna del merito che s' aspetta alla Giunta ripristinata nell' anno 1749 sotto la presidenza di Don Pompeo Neri, come fu accennato nella prefazione, non devonsi però lasciar più oltre in obblio i titoli che alla riconoscenza pubblica si è acquistati questa prima Giunta, che 30 anni avanti, di concerto con un distinto Collegio di Periti dello Stato di Milano, fissò le basi dell' opera, dispose e mise in pratica i regolamenti e condusse quasi al suo termine i veri lavori catastali, siccome si vedrà in appresso. Il Presidente Miro ottenne l' onorevole sua giubilazione all' 8 agosto 1731, in cui venne rimpiazzato dal Consigliere Cavalieri.

chiamati gli Oratori e Sindaci componenti l' anzidetta Congregazione di Stato a presentarsi alla Giunta non solo per soddisfare alle occorrenti interpellazioni e per conoscere gli ordini che si davano in esecuzione de' Sovrani comandi, ma ancora all' oggetto che le rispettive città e contadi deputassero nel termine di giorni otto persone residenti in Milano con ispeciale mandato per assistere ed attendere all' adempimento della notificazione medesima.

## Articolo III.

### *Principj fondamentali stabiliti dalla Giunta.*

Dopo queste preliminari conferenze, e dopo essersi raccolte le opportune notizie, comparve il primo Editto di S. E. il sig. Conte di Colloredo, Governatore e Capitano generale dello Stato di Milano, in data 14 aprile 1719, in cui, nell' annunciare al pubblico che la Giunta del Censimento istituita da S. M. Cesarea era in esercizio, prescrive ( art. 1 ) a qualsivoglia possessore una minuta ed assai dettagliata notificazione generale de' proprj beni stabili, case,

ed in generale di tutti gl' immobili, distinta in Provincie, Città e Comuni coll' indicazione della qualità, quantità e confini di ogni pezzo di terra; proibisce (art. 4) di variare la qualità che i terreni avevano nell' anno precedente, o di commettere qualsivoglia frode e cangiamento che deteriori la qualità e diminuisca la rendita; ed ingiunge diverse altre disposizioni e regolamenti, in precedenza alla misura e stima, per l' esecuzione delle quali vennero comminate ai trasgressori pene rigorosissime.

Nel frattempo che i possessori e gl' interessati nel nuovo Censimento soddisfacevano all' ingiunta notificazione de' loro beni ed alle relative prescrizioni, la Giunta si occupava nel discutere e stabilire alcuni principj fondamentali intorno al modo con cui si doveva introdurre ed in seguito dirigere un' opera così salutare allo Stato, principj che trovansi estesamente sviluppati nel cap. I, parte 2.ª della Relazione del Presidente Neri, molti de' quali si riferiscono al sistema d' imposizione e di riparto fra lo Stato, le Provincie ed i Comuni, non che al concorso nelle contribuzioni pubbliche, in allora in pratica, del mercimonio,

e di una colletta personale sugli abitatori della campagna; intorno ai quali oggetti, come estranei al vero censimento de' fondi stabili, non è quì scopo di parlarne, e quindi limitandoci a quelli stabiliti, essi si restringono, giusta la citata Relazione Neri, ai seguenti:

1.° Che si compilasse de' fondi stabili un nuovo Estimo generale, previa una diligente misura e stima tanto de' terreni, quanto dei fabbricati, cioè case, mulini ed altri edificj, acciò restasse fissata con tale operazione a perpetua notizia la posizione, la misura e la stima di ciascun fondo censibile (§ 12).

2.° Che sopra detta stima universale si dovesse stabilire il Censo, e ripartire la contribuzione occorrente da pagarsi annualmente per pubblico Editto da ogni possessore, senza eccezione alcuna, nel Comune in cui i di lui beni stabili erano situati, e si dovesse esigere con l' azione reale e persecutoria del fondo, dovunque si trovasse il possessore, venendo in tal guisa ad essere osservata con ogni rigore la regola dell' universale eguaglianza per tutto lo Stato (§§ 13 e seguenti).

3.° Che l' esazione della contribuzione generale si dovesse assumere a cura e pericolo dello Stato, il cui intero territorio composto delle diverse Provincie restasse solidalmente obbligato a corrispondere al Principe le somme che per suo servizio s' imponevano (§ 21).

Providi e non soggetti ad eccezione erano tali principj, da che volendosi che la contribuzione fondiaria fosse d' allora in poi nella sua ripartizione non più arbitraria, ma sibbene reale e persecutoria d' ogni ente censibile, era mestieri di fissare avanti ogni cosa a perpetua notizia la posizione e la misura di ciascun fondo. Per ottenere questo scopo era pur mestieri declinare, in riguardo alla misura dei terreni, dai metodi che in queste Provincie comunemente si erano fin allora praticati, vale a dire servendosi di uno stromento geodetico diverso da quello di cui i Geometri e gli Agrimensori si servivano nell' esercizio della loro professione, che era unicamente lo *Squadro*. Senza entrare nel merito dell' esattezza geometrica, che racchiude in sè questo stromento, egli è però certo che superiore di molto esser

doveva la celerità nel lavoro, massime per un Censimento generale, servendosi della *Tavoletta pretoriana* in allora proposta dal Cesareo Matematico Marinoni, di cui non minore dello squadro è la precisione, secondo i principj elementari della geometria. L'esattezza altronde degl' istromenti matematici va di pari passo allo stato delle scienze nel tempo in cui si costruiscono, ed i loro pratici risultamenti sono sempre conformi alla capacità ed all' esercizio degli operatori. Colla *Tavoletta* poi avvi il notabile vantaggio di conoscersi, al chiuder dei perimetri, gli equivoci che dal geometra per avventura si possano prendere; di non potersi omettere alcuna superficie, svelandone ad ogni istante l'omissione la concatenata rete delle figure; e di venir con essa precisata e perpetuamente dimostrata la vera ubicazione d'ogni particella di terreno senza il suppletorio imperfetto soccorso della descrizione dei fondi e de' possessori coerenti, siccome si praticò collo squadro negli estimi antichi.

A malgrado di questi evidenti vantaggi che si sarebbero ottenuti preferendo la tavola pretoriana allo squadro, si opposero, per quanto

fu possibile, all' uso di questo stromento i possessori ed i Comuni; di sorte che fu forza dimostrarne col fatto la preferenza con appositi esperimenti eseguitisi prima dell' incominciamento della misura nel territorio di Melegnano, provincia di Milano, ove il Presidente Miro ed i Consiglieri della Giunta personalmente si recarono col Matematico Marinoni nell' aprile 1720, il quale in loro presenza operò colla *Tavoletta*, e controllato ivi dai Comunisti coll' uso dello *Squadro*, loro diede evidenti prove della superiorità del suo stromento.

## Articolo IV.

### *Istruzioni per la misura de' terreni e de' fabbricati, ed ordini relativi.*

Dopo un altro simile esperimento fatto nella provincia di Como, superate completamente dal dotto Marinoni le opposizioni cagionate principalmente dalla novità dello stromento, fu in via assoluta adottato dalla Giunta che la nuova misura generale pel Censimento

dovesse rilevarsi colla tavoletta pretoriana, e nello stesso anno 1720 al 10 di ottobre vennero da essa sanzionati gli ordini relativi di pratica esecuzione, che è quanto dire le Istruzioni in n.° 62 capitoli pei Cesarei Commissarj delegati, pe' Geometri e pei loro ajutanti, non meno che per gli Assistenti che venissero destinati dalle Provincie o dai Comuni. Erano i Commissarj incaricati di tutte le disposizioni occorrenti pe' lavori, tenevano la corrispondenza direttamente colla Giunta, dirigevano i Geometri nella misura, e dovevano inoltre praticare alcune diligenze preparatorie alla stima della rendita e del valore de' beni da censirsi. I Geometri poi erano coi loro ajutanti incaricati di tutto ciò che riguardava la formazione delle mappe, la calcolazione delle superficie, la descrizione de' possessori e di quant' altro si riferiva alla misura. Potevano finalmente le Città, le Provincie ed anche i Comuni destinare a loro spese alcuni Assistenti per intervenire alle operazioni dei Geometri, vedere come si operava, e suggerire ciò che riputassero essere conveniente al pubblico interesse.

Molto ingegnose, previdenti e chiare erano in tutte le loro parti le Istruzioni del 10 ottobre 1720. La singolare caratteristica che esse prepararono alla celebrità di cui gode il Censimento milanese, in confronto de' Catasti che in Italia ed altrove si erano fin allora introdotti, fu quella che, a tenore di queste Istruzioni, la misura da farsi col trabucco milanese (canna), lungo braccia 4. 4. 8 del braccio di Milano, dovesse constare inalterabilmente da una Mappa topografica per ogni territorio di Comune, in modo però che ogni poligono che il suolo offre agli occhi nostri fosse in geometrica proporzione di quello che doveva visibilmente apparire sulla carta, che fosse delineato secondo la qualità in cui si trovava il terreno, che fosse distinto l'un pezzo dall'altro secondo i diversi gradi dell' apparente bontà produttiva, e configurato parzialmente per ciascun proprietario, con tutte quelle altre indicazioni ed accidenti di fatto e di località, vale a dire di strade, fiumi, torrenti, ecc., che si presentavano all'atto della misura. Indicarono anche come doveva regolarsi il Geometra nei casi di quistioni di confini, e prescrissero in fine tutto

ciò che la previdenza poteva suggerire perchè i principj adottati avessero a sortire un effetto corrispondente (1).

## ARTICOLO V.

*Altri ordini per la misura, prime indagini per le Stime e contemporanea copia delle Mappe e de' Sommarioni.*

A queste istruzioni, e pel più rigoroso adempimento di esse, così dal canto de' Rappresentanti comunali, come d'ogni interessato,

---

(1) Sulle tracce di queste Istruzioni, la cui applicabilità all' esercizio pratico venne giustificata dall' esperienza, la Direzione generale del Censo dispose quelle già diramate ai Geometri nell' anno 1807, e vi aggiunse un' altra particolare Istruzione per gl' Ispettori preposti alla misura, affinchè nessuna mappa fosse definitivamente ammessa senza prima essere stata riveduta col mezzo di trasversali tirate sul terreno dagli stessi Ispettori, e così evitare l' inconveniente seguito nelle misure del Censimento lombardo, nelle quali trovansi tuttora molti errori.

Fu in allora che mancando nelle carte censuarie, che vennero esaminate, il rapporto fra la misura del terreno e la scala dei trabucchi o canne lineari, apposta alle mappe originali del Milanese, il Direttore generale Conte Gio. Ambrogio Birago volle col singolare suo acume investigare quale fosse questo rapporto, che riconobbe essere di 1 sulla scala a 2000 sul terreno.

tenne dietro un Editto della Giunta del 30 dicembre dello stesso anno 1720 prescrivente i loro doveri, tanto per l'abitazione occorrente ai Cesarei Commissarj delegati ed agli altri Agenti del Governo, quanto per le indicazioni locali, notificazioni di fatto e presentazione de' registri attenenti agl' interessi del rispettivo Comune degli anni 1718 e 1719, che esaminati dal Commissario dovevano essere da lui parafati e vidimati per essere senz' alterazione riprodotti ad ogni richiesta della Giunta. Richiamò inoltre quest' Editto la precedente Grida di sopra accennata 14 aprile 1719 di S. E. il sig. Conte di Colloredo, Governatore dello Stato, relativamente alle notificazioni che dovevano farsi dai possessori e da ogni interessato ai Deputati destinati con apposita istruzione a riceverle, onde lo scopo di esse non avesse ad essere deluso. Provvide finalmente affinchè ogni Comune appena compita la Mappa potesse averne una copia.

Mentre i Geometri stavano rilevando la misura in campagna, i Cesarei Commissarj delegati, scelti fra i Giureconsulti abili ad essere Pretori, percorrevano i paesi, ed in

ciascuno di essi, assistiti da un Cancelliere, istituivano un processo in iscritto coll'intervento del Sindaco, del Console e di diversi de' più vecchi comunisti e di fede più degni nella qualità di testimonj, i quali venivano con formalità esaminati intorno alla quantità del perticato del territorio comunale risultante tanto dagli antichi Catasti quanto dalle cognizioni loro locali, come pure riguardo alla suddivisione di esso secondo le differenti specie di coltivazione: a quanto ciascuna specie veniva affittata sia a danaro, sia a generi ed appendizj: quale era il metodo in corso di ripartizione de' prodotti fra il proprietario ed i coloni lavoratori: a quanto comunemente si vendevano i terreni per ogni qualità: quante once di semenza di bachi da seta si esigevano pel consumo della foglia de' gelsi, e quante libbre di bozzoli o di seta si ricavavano: quali erano i prezzi legali del formento, segale, vino, bozzoli o seta fatti nel territorio negli anni 1718, 1719 e 1720: se vi erano ragioni d'acqua e dove fossero: se vi erano livelli, fitti di case, molini, *piste*, pescagioni, dazj di consumo, e quali rispettivamente fossero: quali

erano i beni esenti in tutto od in parte dal pagamento de' carichi, e per qual titolo o privilegio lo erano: quale fosse la popolazione, ecc. Queste e simili ricerche riguardo alle produzioni, ai pesi ed a tutto quanto spettava l'amministrazione de' Comuni venivano dai Commissarj conformate alle differenti località, e tendevano, come si vede, a comporre il materiale primitivo per poi procedere alle stime.

Un altro Editto del 18 maggio 1721 parimente consentaneo alle istruzioni de' Commissarj e de' Geometri determinò il metodo da tenersi nella misura de' terreni controversi fra Comune e Comune, fra Provincia e Provincia e fra i Principati confinanti; ingiunse ai Rappresentanti comunali l' apposizione de' termini stabili di pietra ai confini del rispettivo territorio, colla riserva delle ragioni delle parti da dedursi all' atto della misura. A scanso d'inconvenienti che derivare potevano dalle pretese suddivisioni di alcuni Comuni si prescrisse che la Mappa dovesse comprendere l' intero territorio del Comune principale, salvo il ricorso per l' unione o separazione. Gravi pene finalmente furono comminate per le infedeli

indicazioni che potessero venir date a' Geometri, sia per la quantità, sia per la qualità de' terreni, come per ogni occultazione fraudolenta delle notizie influenti sulla precisione della misura.

Sebbene questa fosse incamminata con felice successo, nondimeno l' esperienza indicò tosto alcune modificazioni, aggiunte e schiarimenti che le Istruzioni del 10 ottobre 1720 potevano meritare, i quali furono adottati dalla Giunta sotto il giorno primo giugno 1721 in altri n.° 18 capitoli. Quest' anno, come il successivo 1722 furono impiegati dalla Giunta con istraordinaria attività e diligenza principalmente nel dirigere e far eseguire la misura ed il rilievo delle Mappe, sciogliendo i dubbj, adattando gli ordini ai casi, e tenendosi in viva corrispondenza coi Commissarj, coi Geometri e colle Autorità provinciali e comunali.

In questi due anni però non limitossi la Giunta, siccome si può dedurre dalle disposizioni che aveva date, ad attendere alla sola misura, ma rivolse contemporaneamente la sua attenzione al più grave argomento che da essa dovevasi trattare, quello cioè della Stima dei

terreni. Nel sistema di buona fede che generalmente regnava; nella disparità fra' Periti, massime delle Provincie, del metodo pratico nel rilievo delle stime, come nella compilazione del calcolo dimostrativo conducente a formare il loro giudizio, comunque Milano avesse un accreditato Collegio d' Ingegneri e d'Agrimensori; nell' oscurità in cui si era in allora della distinta qualità e quantità de' possessi fondiarj delle famiglie, per mancanza di pubblici registri di qualsivoglia specie, restringendosi la pubblicità, legalità e conoscenza de' contratti ne' soli istromenti che venivano rogati da' pubblici Notari, era forza ricorrere agli atti di vendite, d'enfiteusi, d'affitti, di permute, ecc. per farsi vie più strada, col soccorso di varj elementi, ad istabilire le norme da seguirsi nelle stime.

Fu pertanto, con determinazione della Giunta del 18 maggio 1721, ordinato al Collegio dei Notari esistente in ogni Città che venisse ingiunto a tutti i Notari della rispettiva Provincia di rimettere fra tre mesi un sommario autentico di tutti i contratti di compere e vendite, affitti ed investiture in genere di terreni,

seguiti negli anni 1717 e 1718, secondo le convenzioni risultanti dagl' istromenti rogati da loro o dai Notari già morti in questo intervallo, de' quali essi conservassero le abbreviature, colla specificazione della quantità superficiale e qualità, cioè se prati, arativi, avvitati, risaje, adacquatorj con acqua propria o d' affitto, boschi, ecc., ed in generale di tutti i terreni coi prezzi convenuti nelle vendite, se con danaro sborsato o *ad tempus*, se a corpo od a misura, coi nomi de' contraenti, se laici od ecclesiastici, e se i terreni erano soggetti a carichi pubblici, oppure si ritenevano esenti ed immuni, con patti di grazia od altri notabili favori. Nelle locazioni poi ed investiture quali carichi si dovessero pagare dal proprietario del terreno, e quali dal fittabile o livellario, e se l' annua prestazione fosse convenuta in danaro o in frutti, cioè riso, frumento, grani minuti, fieno, vino, seta, ecc.; come pure la quantità e qualità di onoranze, dette appendizj, e se il proprietario stesso fosse obbligato di anticipare le scorte al fittabile con tutte le circostanze principali de' contratti.

Tanta era la sollecitudine che s' impiegava dalla Giunta nell' eseguire quest' opera, che essendo la misura al principiare dell' anno 1723 di molto avanzata, e mentre i Geometri operavano in campagna, ed i Cesarei Commissarj delegati praticavano le loro diligenze per l' introduzione della Stima, che doveva senza indugio susseguire, negli uffici della Giunta si stavano contemporaneamente copiando da alcuni Disegnatori le mappe originali in fogli disgiunti (rettangoli) di mano in mano che dai Geometri venivano trasmesse; da altri Disegnatori appena compiute le copie si riducevano le mappe stesse in una scala minore, onde più agevole fosse il loro maneggio all' uopo, ed anco per meglio custodire e conservare le originali; e da Scrittori finalmente si facevano le copie de' sommarioni, ossia de' protocolli spiegativi delle mappe comunali, ciascuno de' quali contiene, oltre ai numeri progressivi corrispondenti a quelli inscritti in ogni pezzo di terreno delineato nella mappa, anche il cognome, nome e paternità del proprietario, la qualità di coltivazione del suolo, e la superficie rispettiva, ossia la quantità.

L' utilità che si ebbe nel commettere duplici copie di mappe e di registri viene giustificata dal secolo già decorso, non ostante il quale, e non ostante i trasporti loro in occasione di guerra, i movimenti successi degli Archivj e l' uso che ognora se ne fece dagli Uffici Censuarj, non meno che dai Corpi topografici militari nei passati e ne' presenti tempi, si trovano tuttavia le stesse originali mappe in un discreto stato onde servire all' uso; e per quelle che in parte divenner guaste rimangono le copie in iscala originale (1).

---

(1) Diffusa essendo oggidì e conosciuta non solo per l' Italia, per l' Impero d'Austria, per la Francia, ma ancora per altri Stati la Mappa topografica per circondario o territorio comunale colla sua spiegazione portata dal Registro chiamato Sommarione, quantunque in iscale e forme diverse da quelle del Catasto milanese, si ommette di aggiungerne i Modelli dimostrativi.

I Modelli però della Mappa stessa, come di tutti i Registri che la susseguono, non solo fino al compimento del Catasto, ma ancora per la conservazione di esso e per le volture d' estimo, trovansi con molta regolarità e diligenza raccolti dal benemerito Ingegnere del Censo signor Gaetano Tarantola in un Quaderno intitolato *Il Sistema pratico del Censimento prediale milanese*, stampato in Milano dalla tipografia Destefanis nel 1816.

## Articolo VI.

*Classificazione de' terreni e continuazione delle pratiche per le Stime.*

Al primo marzo 1723 pubblicò la Giunta un Editto in cui, dopo aver enunciato che si stava compiendo in campagna la misura (terminata di fatto in quell' anno medesimo (1)), e che negli uffici suoi interni si facevano le copie e le riduzioni sulle mappe terminate, ordinò la consegna ai Rappresentanti dei Comuni misurati della rispettiva mappa col suo sommarione, coll' incarico ai medesimi di dilucidare gli abbagli per avventura incorsi dal Geometra o per difetto dell' indicatore, o per malizia di qualunque operatore ed interessato. Vennero pure incaricati fra le altre cose di verificare se non si era dai possessori variata la preesistente qualità de' terreni, a tenore del prescritto dall' art. 4 dell' Editto 14 aprile 1719

(1) La superficie del territorio d' allora dello Stato di Milano risulta da annotazioni dell' anno 1729 in misura censuaria circa pertiche 19,250,000, equivalenti a tornature 1,258,950; ed a klafter quadrati 3,503,500,000 misura di Vienna.

di sopra citato, e ciò contro l' interesse del Cesareo Real Fisco e di qualunque altro. Venne altresì commesso ai Rappresentanti medesimi di riconoscere e verificare il vero numero delle case, de' molini e delle ruote che li componevano, delle piste, dei magli, magazzini di legna e di pietra detti sostre, ecc., e la vera rendita in generale de' fabbricati ed edificj. Oltre a queste ed altre simili commissioni particolarmente date ai Rappresentanti comunali, vennero essi incaricati di manifestare e comunicare a tutti gl' interessati nel loro territorio gli esemplari della mappa e del sommarione, perchè potessero riconoscere ed esaminare le diverse partite e dedurre le loro osservazioni ed i loro rilievi nel termine di due mesi, duranti i quali nelle domeniche e negli altri giorni festivi si dovevano altresì tenere esposti ed affissi gli esemplari stessi nel luogo pubblico del Comune. Prescrisse finalmente questo importante Editto che i rilievi, i ricorsi, le denunzie, anche segrete, dovessero colle opportune cautele inoltrarsi alla Giunta per le provvidenze di giustizia.

Soddisfecero alla meglio i Reggenti dei Comuni, non meno che i Possessori, a queste prescrizioni, e di mano in mano che alla Giunta pervenivano i rilievi contro la misura e la descrizione rappresentata dalla mappa, essa gli esaminava; ed allorchè poteva crederli sussistenti li trasmetteva ad esperti Visitatori d'ufficio sparsi nelle Provincie, perchè in concorso delle parti ne facessero le occorrenti emende, riportando dalle medesime le dichiarazioni in iscritto degli eseguiti accomodamenti secondo il fatto e la verità. Questi Visitatori erano tutti Ingegneri ed Agrimensori collegiati dello Stato.

Nel mentre che i lavori in campagna progredivano con impegno, tutti veggendo che sciolte venivano con chiarezza e persuasione le difficoltà e i dubbj che insorgevano, la Giunta continuava ne' suoi studj e nelle sue meditazioni, perchè al compimento di ogni separata operazione avesse immediatamente a susseguire quella che, secondo il concepito piano, alle altre si concatenava.

Uno dei gravi errori commessi negli antichi Censi del Milanese era stato quello di avere nei libri dell' estimo annotati bensì i terreni

secondo la reale loro qualità, cioè di aratorj, di vitati, di moronati, di prati, pascoli, boschi, ecc., ma di non avere descritti i diversi loro gradi di bontà relativa fra i terreni della medesima qualità, lo che evidentemente aveva prodotto notabili sproporzioni fra le quote di estimo assegnate ai possessori anche di uno stesso Comune. Il togliere questa ingiustizia, per quanto era possibile, fu scopo della Giunta fin da quando dispose le Istruzioni pe' Geometri misuratori, i quali erano stati incaricati di notare le distinzioni di *migliore*, *mediocre* ed *infimo* che sopra luogo avrebbero riconosciute fra i terreni della stessa specie. Trascurata essendosi questa importante distinzione, che veniva a rendersi necessaria nelle valutazioni successive per la stima censuaria, la Giunta saviamente riflettendo che non v' hanno migliori conoscitori e giudici dei gradi di bontà relativa fra i terreni di una eguale specie se non gli abitanti nel Comune, e fra questi principalmente gli agricoltori, ordinò con suo Editto del 25 agosto 1724, sopra proposizione di alcuni Visitatori esposta in una loro Rappresentanza intitolata *Riflessi per la stima* in data

21 marzo dello stesso anno 1724, che i Consoli, Sindaci e Reggenti pubblici, ai quali venivano consegnate le mappe, dovessero, nel termine dei due mesi concessi a produrre i rilievi contro la misura, aggiungere un' attestazione da loro firmata, e legalizzata dal proprio Cancelliere o da pubblico Notaro di tutte le differenti classi o squadre nelle quali credevano potersi dividere ogni specie di terreno, contrapponendo al numero del sommarione corrispondente a quello della mappa la classe o squadra 4.ª, 3.ª e 2.ª che a loro giudizio giudicavano competere a ciascun pezzo di terreno, secondo la descritta sua specie ossia qualità di coltivazione. Fu altresì detto in questo ordine, e non senza giudiziosa avvertenza, che non si dovessero notare i terreni della prima migliore qualità, appartenendo di conseguenza a questa classe tutti quelli che non erano stati descritti nelle altre anzidette classi inferiori. Venne ancora ordinato coll' Editto medesimo che la risultante Tabella di classificazione dovesse per due settimane tenersi esposta nei luoghi pubblici del Comune, all' oggetto che quelli che si credessero aggravati o conoscessero

che si fossero commessi degli arbitrj, potessero farne la denunzia alla Giunta. Ai Visitatori incaricati della correzione delle Mappe venne simultaneamente commessa anche la ricognizione de' reclami contro le Squadre.

Le disposizioni della Giunta non si fermavano a compiere gli oggetti relativi al censimento de' terreni, ma contemporaneamente a questi essa non trascurava quelli riguardanti le case, i fabbricati, ed in generale i beni in allora denominati di seconda stazione. Erasi riconosciuto che in molti Comuni non erano stati dai proprietarj fedelmente notificati gli affitti delle case ed altre rendite de' beni di seconda stazione, giusta gli ordini che erano preceduti in esecuzione dell' Editto menzionato del 14 aprile 1719; quindi la Giunta commise ai Consoli, Sindaci e Reggenti comunali di supplire alla mancanza de' possessori riguardo agli affitti delle case ed alle rendite suddette, ed ai Visitatori di verificare la giusta quantità di questi enti censibili in correlazione all' enunciato Editto primo marzo 1723.

Ingiunse finalmente il ripetuto Editto del 25 agosto 1724 ai possessori di esenzioni ed

immunità di carichi, sì reali che personali o locali, ordinarj o straordinarj, ottenute per qualsivoglia titolo gratuito od oneroso, o per prescrizione o possesso anche centenario ed immemorabile, di giustificarne fra due mesi il relativo privilegio, indicando i beni che erano o si pretendevano esenti coi numeri descritti nelle mappe; ed egualmente ingiunse ai Rappresentanti comunali, come ai Cancellieri delle città, dei borghi e delle terre dello Stato di produrre una fede giurata delle immunità ed esenzioni che in allora si godevano dai possessori, dai Luoghi Pii, Collegi, Università, Corporazioni ecclesiastiche, ed in generale da qualsivoglia individuo, società o stabilimento pubblico.

Siccome queste esenzioni ed immunità vennero in seguito tolte e soppresse, ed altronde non entrerebbero, quand' anche fossero sussistenti, ad alterare i principj della costituzione dell' estimo, da che anche i beni esenti vennero censiti, ad eccezione de' luoghi sacri o religiosi e ad uso pubblico, ed il beneficio dell' esenzione, in tutto od in parte, dal pagamento della contribuzione prediale venne per qualche

tempo concesso mediante contrapposizione alla partita catastale del rispettivo possessore; così l'oggetto delle esenzioni al pari di quelli del mercimonio e della tassa personale, trattati dalla Giunta sempre unitamente alla generale costituzione dell'estimo de' beni stabili, essendo tutti e tre estranei alla valutazione fondiaria, a cui è principalmente diretta l'opera presente, basterà l'averne fatto cenno.

## Articolo VII.

### *Istruzioni per le Stime.*

Poco soddisfatta debb' essere stata la Giunta dei risultamenti delle commissioni affidate ai Consoli, Sindaci e Reggenti comunali, e segnatamente di quella che riguardava la classificazione de' terreni, quantunque loro fosse stata con chiarezza prescritta nell' enunciato Editto 25 agosto 1724, da che ai Visitatori che erano preliminarmente incaricati di depurare i rilievi contro la misura, di riconoscere le intestazioni esposte nei sommarioni, come le rendite che eransi attribuite ai beni di

seconda stazione, correggendo e rettificando ove occorreva, sentiti in prevenzione gl' interessati ed i Rappresentanti comunali, vennero pur date diverse norme per la stima de' terreni con Istruzioni manoscritte in data 10 marzo 1725, derivate dai riflessi fatti dagli stessi Visitatori colla rappresentanza 21 marzo 1724 disopra riferita.

Riguardo alla classificazione avendo i Visitatori rilevato che sopra circa 2300 territorj comunali da censirsi, un solo centinajo in circa era stato classificato, fecero essi ove abbisognò le necessarie correzioni alle squadre, ed anche le compirono in que' luoghi ne' quali si riconobbero od omesse o non eseguite a dovere, distinguendo le emende da farsi primieramente rispetto al numero in cui ogni genere di coltivazione era divisibile, e secondariamente riguardo all' applicazione che erasi operata dai Comunisti ai singoli appezzamenti, e ciò mediante la loro oculare ricognizione non disgiunta dall' intervento e dalle deposizioni de' Consoli, de' Sindaci e delle persone pratiche del luogo, affinchè, come si espressero le citate Istruzioni, non avesse a succedere equivoco od inganno.

Era questa l'operazione più importante per ben basare le stime di un Catasto generale, che la previdenza della Giunta col ripetutamente ordinarla e farla eseguire da individui diversi, divenuti a vicenda controllori, voleva che riuscisse possibilmente esatta, onde conseguire l'intento della proporzione fra i nuovi estimi de' Possessori, de' Comuni e delle Provincie.

Incaricati pur vennero colle stesse Istruzioni i medesimi Visitatori di raccogliere dai Consoli e Sindaci in que' luoghi ne' quali era possibile ottenersi, *di qual cavata* ossia di quale produzione fosse la rispettiva prima squadra in ogni qualità di terreno, la seconda, la terza, ecc., non senza ingiungere loro che ove i Rappresentanti comunali non volessero o non sapessero somministrare le occorrenti notizie, dovessero eglino stessi esaminare attentamente la natura del suolo, prendere esatte informazioni dalle persone più pratiche del paese, osservare le investiture a tal uopo raccolte, *acciò dalla pluralità delle notizie e dalla oculare ispezione potessero ottenere l'intento con chiarezza ed accerto.*

Ricavata la vera rendita lorda de' terreni di ciascuna Squadra, prescrissero le Istruzioni che si dovesse depurarla, deducendovi tutte le spese di lavoro e di concimazione, ed altresì quelle di conservazione, come sarebbero di manutenzione di edificj, riparazioni, ecc.; indi registrando in foglio separato in due colonne tanto la rendita annua che il valor capitale di ciascuna qualità, distinta come sopra nelle sue squadre.

Rispetto ai terreni adacquatorj fu ordinato ai Visitatori di stimarli tutti col beneficio che ricevevano dall' acqua, distinguendo solamente in quelli che erano con acqua d' affitto il prezzo che ne pagavano, e a chi lo pagavano, per farvi la deduzione dovuta, tenendo una nota distinta di tutti i fitti d' acque che erano in quel Comune ove operavano per depurare qual fosse la vera rendita netta che ricavavano i padroni delle acque stesse.

Nei Comuni ne' quali si trovavano dei *moroni*, o gelsi, venne prescritto ai Visitatori di numerare (*lasciando i novelli e cadenti*) quelli che si riconoscevano in età florida, sani e vigorosi, denominati *in essere*, notando in

ciascun pezzo di terra quanti ve n' erano di questa qualità, e facendo la stima della quantità di foglia di gelso che, in via ordinaria e secondo la pratica di perizia, poteva ciascun gelso produrre, *a fine di avere* ( come si esprimono le Istruzioni ) *considerazione nel censimento del fondo in cui sono.*

Di tutte le soprannotate diligenze doveva ciascun Visitatore tenere un registro esatto per ciascun Comune, acciò in ogni tempo potesse render conto di quanto aveva operato.

Finalmente le ripetute Istruzioni estesero a tutti gli Stimatori le tracce già date ad alcuni di essi onde regolare la valutazione de' grani, coll' aver loro ingiunto di ritenere *il formento a lire* 12 *milanesi per ogni moggio milanese,* e gli altri generi rispettivamente, avendo sempre di mira la diversità che vi potesse essere fra una provincia e l' altra.

Quì terminano sostanzialmente le Istruzioni rilasciate ai Visitatori in data 10 marzo 1725.

Un voto di tre riputati Ingegneri visitatori ha giustificato i motivi pe' quali i gelsi o moroni dovevano stimarsi separatamente dal fondo: ha dimostrata la disuguaglianza di

trattamento che sarebbe derivata classificandoli e stimandoli per classi o squadre sotto la denominazione di *aratorio moronato*, ovvero *aratorio con moroni*, ovvero *aratorio-vitato-moronato* ecc., attesa la notabile diversità del numero di essi che può contenere un pezzo di terreno di una determinata superficie, in confronto di un altro di eguale od anche di minor superficie, per cui non ostante sarebbero entrambi descritti per moronati, al che non si sarebbe potuto rimediare se non in parte moltiplicando le classi, o col valutarle in ragion composta del grado di bontà del fondo e di quello de' moroni in esso compresi, e ciò oltre alle ineguaglianze e confusioni che difficilmente avrebbero potuto dagli Stimatori evitarsi nel regolare e tener dietro in ogni pezzo di terra a queste duplici o composte classi.

Ha lo stesso voto al contrario dimostrata la giustizia, descrivendo e stimando separatamente dal fondo que' soli moroni che erano *in essere*, e del prodotto non minore di libbre venti di foglia: ha pure dimostrato che la numerazione non è applicabile alle viti, come lo è ai moroni, in quanto che quelle a differenza

di questi sono in ogni territorio comunale d'ordinario piantate con egual metodo, per cui esse occupano con una certa uniformità i rispettivi pezzi di terra in eguali quantità di superficie.

La continuazione dell'aggravio poi del censo de' moroni, a malgrado della loro mortalità, è stata giustificata dall'omissione appunto del censo stesso de' moroni novelli, che a quelli censiti, siccome *in essere*, subentrano, oltre al numero indeterminato che in appresso ciascun proprietario poteva piantare senza che fossero assoggettati all'estimo, e così promuovere con suo vantaggio l'industria agricola.

In conseguenza di tutto questo la numerazione de' moroni *in essere* e la loro valutazione separata dal fondo sono state generalmente aggradite ed approvate in ogni Comune, sia per l'uniformità del trattamento, sia per un degno riguardo avutosi alla moltiplicazione di così utili piante, sia per la chiarezza maggiore che ne derivava del rispettivo censimento.

Le sovresposte norme generali vennero dalla Giunta compilate in conseguenza delle notizie raccolte, e segnatamente delle proposizioni in

argomento avanzate da alcuni de' Visitatori medesimi duranti i loro giri rurali, ed esposte nei rammentati *Riflessi per la Stima* del 21 marzo 1724. Fra esse giova avvertire che eravi quella del formento progettato dai Periti a lire 14 per moggio, moneta e misura milanese, il quale venne ridotto dalla Giunta a lire 12, e ciò probabilmente per la considerazione che il prezzo adequato di lire 13. 4 di Milano, corrente nel precedente anno 1723, era disceso nel 1724 a lire 11. 8. 5, per cui sembrava cosa non conveniente il ritenere un prezzo superiore al corrente di quasi lire tre. Erasi altresì proposto il prezzo della segale a lire 9 e del miglio a lire 6 per ogni moggio milanese (1).

Nè omisero i proponenti Periti visitatori di chiedere la decisione della Giunta intorno alle deduzioni che gl' Ingegneri del Collegio di Milano solevano per antico stile praticare nelle Stime de' terreni, del novennio cioè,

---

(1) Il moggio di Milano corrisponde a soma 1, mine 4, pinte 6, coppi 2. 3. 4, misura metrica; ed a metzen 2, massel 6 e $^2/_8$ di becher, misura di Vienna.

del quindicennio e diciottennio, secondo le rispettive qualità, come pure sopra il terreno vitato per riguardo all' invecchiamento delle viti ed alla successiva loro rinnovazione, ed altre ancora di pratica rimarcate già nei loro rilievi; ma la Giunta, che, per quanto si può raccogliere da' suoi Atti, voleva meno che fosse possibile innovare sugli usati metodi di perizia, seguendo i quali più facilmente si sarebbe giunto a conoscere il capitale valore stabile di tutto il territorio dello Stato, scopo a cui erano rivolte le cure paterne del Sovrano, adottò senza disputa che per le deduzioni si conformassero i Periti alla pratica di ciascuna Provincia.

## Articolo VIII.

### *Prima pubblicazione delle Tariffe o Tabelle comunali relative alle stime de' terreni.*

Sulle premesse norme generali e particolari, associate sempre ai proprj lumi d' arte, proseguirono ad operare i Periti visitatori nel corso dell' anno 1725 e nel successivo ancora

nel quale fu pubblicato l'Editto del 30 settembre 1726 annunziante, che essendo terminata la Stima de' terreni di tutto lo Stato, veniva dessa pubblicata Comune per Comune in tabelle separate, dalle quali appariva *il valor capitale a scudi regolato sulla cavata in ragione del* 4 *per* 100, *ogni pertica a misura milanese, di ciascuna qualità di terreno, squadra per squadra* (1).

In conseguenza di questa pubblicazione venne accordato ad ogni Comune e ad ogni proprietario in esso interessato di esporre nel termine di due mesi in ricorso sottoscritto i rilievi che gli potessero emergere sopra la stima de' proprj fondi, trascorso il qual termine, non si sarebbe ammesso verun rilievo, ritenendosi la stima medesima *per accettata ed approvata.* Ed allo scopo che i Comuni, i proprietarj ed in generale chiunque avente interesse fossero in grado di portare le loro

---

(1) La pertica superficiale milanese è composta di 96 trabucchi quadrati. Il trabucco, che è braccia 4, once 4, punti 8 del braccio milanese, corrisponde a metri 2,611; quindi la pertica milanese è eguale a pertiche nuove metriche 0,654, ossia a tornature 0,0654, ed a klafter quadrati circa 182 misura di Vienna.

osservazioni sulle diverse parti dell' opera, onde far constare i proprj richiami, vennero abilitati i Comuni a ritirare dagli uffici della Giunta dieci esemplari della loro Tabella comunale, oltre due volumi che comprendevano eguali Tabelle e Stime di tutte le Provincie dello Stato.

Terminava quest' Editto coll' ingiungere ai reclamanti che dovessero convalidare i proprj rilievi colle opportune dimostrazioni e giustificazioni, acciocchè in vista di esse e delle operazioni degli Stimatori potesse la Giunta decidere senz' altra replica quanto fosse di ragione, per passare poi senza dilazione alla valutazione de' fondi.

Da ciò si scorge che non vennero pubblicate le singole descrizioni dei pezzi di terreni posseduti individualmente dai privati secondo la numerizzazione della Mappa comunale, ma bensì le così dette Tariffe comprendenti le diverse qualità de' terreni, cioè arativo, vitato, boschivo, ecc., col corrispondente grado di bontà, cioè se di prima, seconda o terza squadra, ed il valor capitale a scudi milanesi per ogni qualità e squadra.

Quantunque potessero in qualche modo bastare queste indicazioni per lasciar luogo ai richiami de' rispettivi Comuni ed anche dei possessori, in quanto che e gli uni e gli altri potevano di per sè verificare se il valor capitale delle migliori loro terre corrispondeva a quello attribuito nella stima censuaria, e così delle altre di minore bontà; e quando avessero voluto ancor più spingere le indagini, era lor facile procurarsi i numeri di mappa e le qualità descritte ne' sommarioni stati ad essi comunicati in forza del riportato precedente Editto 1.° marzo 1723 per riconoscere se vi erano o no equivoci ed errori nella pubblicata stima comunale; nulladimeno malagevole loro riusciva, sia per la novità della cosa, sia per l'imbarazzo in cui si trovavano i Rappresentanti comunali ed i possessori, l'arrivare a stabilire giusti calcoli di confronto fra l'attribuito valor censuario e quello che particolarmente risultava ai Comuni ed ai possessori che si occupavano di questa ricognizione; di sorte che in seguito alle rappresentanze della Congregazione di Stato vennero forniti i mezzi per eseguire i necessarj confronti, come si dirà in appresso.

Così ancora dalle determinazioni prese dalla Giunta ed accennate nell' Articolo che segue si può dedurre che queste prime stime per classi vennero pubblicate piuttosto per ispiare come venivano ricevute dagl' interessati, e quali fossero i difetti più marcabili che si rilevavano nel metodo tenuto, anzichè per renderle base invariabile delle successive operazioni.

## Articolo IX.

### *Norme date ai Periti visitatori per la depurazione sopra luogo de' reclami.*

Frattanto che i Rappresentanti comunali e molti de' possessori si occupavano, per quanto era loro possibile, nel riconoscere e confrontare se le stime che li riguardavano fossero conformi alla giustizia, alla verità, e se le tariffe delle classi o squadre avessero altresì fra di esse una certa proporzione, i Periti visitatori esaminavano le denunzie e i rilievi che ricevevano, non senza tener informata la Giunta di quanto accadeva, la quale, per meglio dirigere le loro ispezioni, emanò in data del

16 dicembre 1726 un Transunto di diverse sue determinazioni. Erano queste del 15 dicembre 1724, del 26 gennajo e del 1.° marzo 1725, prescriventi che i fondi abbandonati o non coltivati si dovessero descrivere, secondo la loro propria qualità, in quella squadra che potesse esser loro relativa, aggiungendovi però la particola *presentemente incolto*: che rispetto ai fondi abbandonati come sopra ed appresi dai Comuni dai quali o si affittavano o si facevano lavorare per loro conto, dovessero questi considerarsi egualmente che gli altri secondo la loro bontà e rendita in quella squadra che loro competeva: che dalla cavata de' *molini*, delle *piste* e *folle* si dovesser dedurre due quinti in causa delle annue spese di manutenzione; dai *torchi* il terzo, e dalle *sostre* e *fornaci* il quarto: che nel conto del *lino* per l'infortunio celeste in vece del novennio si dovesse dedurre il settennio; dalle *risaje* che rendevano meno di dieci staja la pertica si dovessero dedurre pel lavoro tre quinti della loro cavata; dai *boschi* dedurre anche la spesa della campería secondo i siti: che si dovessero considerare i *boschi* con piante d' opera, e quelli senza d' egual

cavata; dai *boschi castagnili da frutto* che si dovesse dedurre per l'infortunio celeste il settennio in vece del novennio; dal ricavo de' *molini* e *torchi* si dovessero dedurre i terreni annessi e le riparazioni, osservando che il residuo ricavo netto potesse sussistere: che gli *orti accidentali* fuori del paese, ossia dell' abitato Comunale, non aventi siepe, non si dovessero considerare per orti, ma comprendere in quel terreno in cui si trovavano; e rispetto agli *orti stabili*, entro e fuori dell'abitato, considerarsi il terzo di più dell'aratorio di prima squadra asciutto od adacquatorio, secondo che essi fossero: i fondi che si adacquavano con acqua di fontanili, ancorchè apparentemente asciutti, che si dovessero considerare per fondi adacquatorj: i *boschi castagnili da frutto*, gli *ulivi* ed i *noci* che si dovessero considerare secondo la presentanea loro esistenza e ricavo: le *case da massaro* fuori della terra, ossia del circondario abitato, che si dovessero lasciare in perticato, e quelle dentro la terra non considerarle.

Trasmise pure la Giunta ai Visitatori in un altro foglio della surriferita data 16 dicembre

1726 le Istruzioni circa le diligenze che essi dovevano mettere in pratica, per togliere le difficoltà che insorgessero dopo fatta la visita de' rilievi nel porre in netto così il perticato dei terreni, come le rendite de' beni di seconda stazione.

Si riferivano i primi articoli all' emenda delle *intestazioni* onde avere il nome del possessore attuale, ed alla correzione delle qualità dei terreni quando non corrispondessero a quelle descritte nei sommarioni; e riguardo ai caseggiati vi si ordinava la separazione della rendita relativa alla sola fabbrica, come suscettiva d' affitto comune, da quella che se ne traesse per l' uso dell' osteria o per l' esercizio delle privative chiamate *dazj* del pane, del vino, della carne, che in que' tempi sussistevano, ed erano quasi sempre di privata ragione.

Si ricordò la già stabilita deduzione di un terzo dai fitti delle case, in correspettivo delle spese occorrenti sulla generalità di questi fabbricati per la loro costante manutenzione.

S' ingiunse ai Visitatori l' emenda non solo degli errori verificati e risultanti dai ricorsi delle parti stati loro comunicati dall' ufficio

della Giunta, ma ancora di quelli che potessero ai medesimi venir rappresentati sopra luogo, e da loro riconosciuti *in materia di quantità o qualità così ne' terreni, come nelle rendite di seconda stazione*, giusta la letterale espressione delle mentovate istruzioni, riportando a piedi del Sommarione e del Foglio suppletorio de' rilievi la sottoscrizione de' Rappresentanti comunali e delle parti interessate.

Queste precise e savie disposizioni della Giunta di mettere d' accordo le Mappe ed i Sommarioni coll' ultimo stato in cui si trovavano gli enti censibili non lasciano dubbio che la stima, per essere giusta e conforme al fatto, si voleva non già basata sulle qualità de' terreni anteriori o contemporanee alla loro misura, ma bensì su quelle che essi presentavano nell' atto del giudizio fiscale di loro definitiva ricognizione; di sorte che le pene minacciate dall' Editto del Governatore Conte di Colloredo 14 aprile 1719 erano state opportunamente e pel momento dirette a prevenire il degradamento de' fondi per frode o per altro mal consigliato principio, anzichè a pretendere che la stima dovesse poggiarsi

sui dati fallacissimi delle altrui denunzie, sia riguardo alle preesistenti qualità di coltivazione, sia riguardo ai non più riconoscibili gradi di loro bontà comparativa.

Si prescrisse inoltre che nel tempo stesso in cui i Visitatori esaminavano tali ricorsi, dovessero altresì indagare e determinare la vera rendita e valore de' fondi compresi in ogni territorio comunale in cui operavano, primieramente distinguendoli nelle loro squadre di 1.ª, 2.ª e 3.ª, e di quante ve ne fossero, mediante l'indicazione così dei Consoli e Sindaci, come delle altre persone pratiche del luogo; indi riconosciute dai Visitatori medesimi ocularmente, dovessero riportare dai Consoli e Sindaci un attestato in iscritto, procurando che in esso fosse spiegato il ricavo ordinario delle medesime squadre, in que' luoghi però ne' quali era possibile di ottenerlo; mentre nel caso che alcuni o non avessero voluto o non avessero saputo dirlo, bastava che il rispettivo Visitatore lo deducesse dalle sue pratiche e diligenze di arte. Ciò era conforme alle precedenti Istruzioni del 10 marzo 1725.

Coll' appoggio della vera rendita de' terreni di ciascuna squadra erano incaricati i Visitatori di farne la stima, dalla quale dovevano dedursi tutte le spese, non omesse quelle relative agli edificj e alle riparazioni, ed in un foglio separato dovevano distintamente registrare in due colonne la rendita netta ed il valor capitale di ciascuna qualità di terreno, distinta come sopra nelle sue squadre.

Rispetto ai moroni si prescrisse nuovamente che dovessero i Visitatori numerare que' soli che erano *in essere* in ogni pezzo di terra e farne la stima, a fine di averne considerazione nel censimento del fondo in cui si trovavano. Delle praticate diligenze doveva ciascun Visitatore tenere un esatto registro per ciascun Comune, onde poter render ragione dell' operato suo a chiunque ed in qualunque tempo, siccome era stato ordinato colle suddette Istruzioni del 10 marzo 1725.

Si prescrisse finalmente che nella valutazione de' grani si dovesse regolare il formento a lire 12 milanesi per ogni moggio milanese. Quantunque in queste Istruzioni non siasi parlato degli altri generi, è forza supporre che

essi dovevano essere calcolati in proporzione del formento, ritenuto questo come il regolatore, ed avuto riguardo alla diversità degli stessi generi fra una Provincia e l' altra. Copia di quest' Istruzione data agli Stimatori venne trasmessa alla Congregazione dello Stato sotto la medesima data del 16 dicembre 1726.

Questa rifusione e richiamo d' istruzioni, la comunicazione fattane alla Congregazione di Stato, la controlleria permessa dalla Giunta ai Comuni, di cui tratta il seguente Articolo, ed il nuovo termine accordato a riclamare, di cui si parlerà nell' Articolo XI, tutto giustifica la nessuna opinione che aveva il Pubblico concepita per le enunciate prime stime, e, se si può argomentare, la dubbiezza insorta sulla loro esattezza nella Giunta stessa, comunque fossero state pubblicate coll' Editto 30 settembre 1726; dubbiezza alimentata fors' anche dal mormorio che contro di esse si andava diffondendo da molti individui della Congregazione di Stato e dagl' interessati nel conservare il disordine, a segno che questi non s' astennero dal far giungere patetici ed incessanti reclami fino al Trono Imperiale.

## Articolo X.

*Controlleria alle operazioni degli Stimatori.*

Gli schiarimenti e le verificazioni intorno alle rendite ed alle deduzioni che i Visitatori andavano facendo colle norme loro tracciate dalle proprie Istruzioni dimostrando sempre più le difficoltà che incontravano i possessori nel dare le prove dei loro richiami sulle Tariffe pubblicate coll' Editto del 30 settembre 1726, mossero la Giunta ad accordare con sua Ordinanza del 20 gennajo 1727 che tosto si formassero tanto gli estratti del perticato di ogni territorio comunale secondo le diverse qualità e squadre, quanto una copia dei sommarioni già disposti, per consegnare gli uni e gli altri alla Congregazione di Stato, ond' essa, le rispettive Provincie, i Comuni ed i singoli possessori potessero rilevare la correspettività che passava fra i risultanti lavori, e meglio potessero anche i Comuni ed i possidenti riconoscere ciò che loro riguardava, ed in tal guisa, scoprendo dei difetti, potessero fondatamente presentare i loro reclami.

Di mano in mano che con sollecitudine venivano eseguite le premesse copie, ne veniva pur fatta la consegna alla Congregazione di Stato, dalla quale, previe le proprie ispezioni e confronti, dovevansi col mezzo de' pubblici Rappresentanti trasmettere alle rispettive Città e Provincie per un' egual diramazione ai Comuni.

Per una più esatta norma de' Rappresentanti comunali chiamati col fatto a controllare le operazioni degli Stimatori, e per abilitarli meglio a fare i rilievi alle loro stime, vennero mandate Istruzioni particolari per ogni Provincia, siccome lo fu per le Terre del Ducato di Milano, per quelle del Contado di Cremona e pel Principato di Pavia. Erano queste in sostanza un compendio delle Istruzioni precedentemente diramate agli Stimatori, e con esse venivano autorizzati i Comuni a verificare

1.° Se i singoli pezzi segnati in Mappa e descritti ne' Sommarioni concordassero col fatto, sia per la qualità, sia per la quantità del perticato, e per l'intestazione del possessore.

2.° Se la squadra fosse conforme alla bontà relativa del terreno.

3.° S' indicarono i prezzi adottati dalla Giunta per la valutazione de' diversi grani, cioè:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formento a lire | 12. | 11 | e | 10 |
| Segale . . . . » | 8. | 7 | e | 6 |
| Miglio . . . . » | 6. | – | e | 5 |
| Riso . . . . . » | 15. | 14 | e | 13, |

secondo la qualità per ogni moggio milanese.

4.° S'indicò pure il modo con cui ottenere l'annuo prodotto netto da censirsi, ossia la parte dominicale spettante al padrone per ogni pertica superficiale in ogni qualità di coltivazione, facendovi tutte le debite deduzioni di scorte, sementi, infortunj celesti, e della porzione colonica spettante al lavoro, non omesse nel Cremonese e nel Pavese quelle per le corrosioni, per le inondazioni, per le spese di formare e riparare gli argini, per le spazzature de' fossi, incastri, mantenimento de' campari e simili.

5.° Si ricordò la ruota agraria secondo l'uso del rispettivo paese, ed anche il ragguaglio del prodotto così depurato al 4 per 100, per costituire il capitale valore a tenore dell'Editto del 30 settembre 1726.

Benchè non mi sia riuscito di rinvenire simili istruzioni e regole particolari anche per

le altre Provincie, è naturale che le medesime siano state emanate per guida de' Comuni, ma adattate, come le precedenti, alle circostanze delle rispettive località provinciali.

Una tanto leale procedura ed accondiscendenza della Giunta nell' interessare i Rappresentanti dei Comuni a rivedere essi stessi, confrontare ed analizzare nelle singole parti e nel tutto i lavori che ai Periti erano risultati in arte dalle proprie ispezioni e pratiche eseguite sopra luogo in concorso loro, ed in base delle notizie e dei dati che eglino medesimi avevano somministrati a senso degli Editti, comprova vie maggiormente che si voleva rimovere dalla mente de' timidi possessori ogni sospetto di diffidenza, di sorpresa o di mistero nell' opera.

## Articolo XI.

*Termini diversi accordati per la presentazione de' reclami.*

Premurosa però la Giunta che da questa comunicazione non ne avesse a derivare un

maggior ritardo al compimento dell' opera, con suo Editto del 31 marzo 1727. accordò un nuovo termine di due mesi a presentare i rilievi giustificati che a chiunque interessato potessero offrire i documenti a tale oggetto comunicati.

In questo intervallo, ed anche dopo, si sono presentati alla Giunta ricorsi delle Città e Provincie, de' Comuni e de' particolari, alcuni con firme e documenti, altri con firme senza documenti, altri senza firme nè documenti. Vivissime dispute insorsero fra i componenti la Giunta sia sull' ammissione di quelli mancanti di firme e di documenti, sia sul metodo da tenersi nell' esaminarli, se per mezzo dei Periti che avevano formata la stima, se per mezzo di altri che si volevano qualificare per imparziali, se per parte dei Ministri della Giunta in concorso de' Periti. Queste e simili dispute d' ordine, che però avrebbero potuto intaccare il merito dell' operazione complessivamente presa, fecero trascorrere alcuni mesi del suddetto anno 1727 e parte del 1728, in cui Sua Maestà Cesarea con Dispaccio del 12 maggio, in risposta alla Consulta della Giunta

in data 19 dicembre 1727, accordò un nuovo termine di due mesi ai reclamanti contro la stima, entro il quale dovessero firmare e giustificare i loro ricorsi, ed ordinò che per l'esame dei medesimi si dovessero trascegliere alcuni Periti della maggiore abilità ed integrità fra quelli che avevano già servita la Giunta, i quali con altri Periti non aventi avuta parte nelle stime, e che perciò si chiamarono *imparziali*, ma di conosciuta capacità e di buon concetto, dovessero d'accordo rivedere i detti ricorsi, e, tenendo essi presente quello che risultava dai processi dei testimonj ricevuti intorno al valore delle terre e loro qualità, dagl' istromenti di vendita e compera, e dagli affitti, dalle minute de' Periti che fecero la stima del terreno, e dalle precedute Istruzioni, e finalmente coll'esame e contestazione di questi documenti e degli altri che si fossero giudicati convenienti, dovessero formare una distinta relazione col loro parere in iscritto circa gli aggravj rappresentati contro la stima, correggendo quelli che fossero sussistenti, e spiegando quelli che non lo fossero.

Per l'esecuzione della prima parte di questo Sovrano Dispaccio pubblicò la Giunta un Editto in data primo giugno 1728, in cui ordinò a tutti quelli i quali avevano presentati ricorsi senza firma e giustificazione, che nell'accordato termine de' due mesi dal giorno della pubblicazione dovessero assolutamente adempiere a ciò che restava prescritto nei due antecedenti Editti del 30 settembre 1726 e 31 marzo 1727, firmando e giustificando i loro ricorsi, altrimenti non sarebbero stati più attesi nè sentiti, e rispetto a loro si sarebbe tenuta per accettata ed approvata la stima.

## Articolo XII.

*Collegio de' Periti destinato all' esame de' reclami.*

Per l'esecuzione poi della seconda parte del riportato Sovrano Dispaccio scelse la Giunta sei Periti fra quelli che avevano fin allora prestata opera al Censimento colla distinzione di *parziali*, e sei altri ne nominò fra i più esercitati dello Stato, chiamati *imparziali*, ai quali, unitisi nel suddetto mese di giugno

negli uffici della Giunta, vennero comunicati tutt' i documenti ed atti relativi al disimpegno della loro incumbenza, e fra essi i ricorsi riguardanti le stime sui quali doveva cadere la loro revisione. È da avvertirsi che i ricorsi tutti presentati alla Giunta dopo gli Editti ascendevano a n.° 4533, che 962 di essi, abbenchè non riguardassero la stima o portassero documenti alla medesima non relativi, appartenevano però sempre al giudizio della Giunta. Degli altri n.° 3571 se ne sottoposero all' esame e revisione de' Periti 720, che saranno stati que' soli che, in senso della Giunta, avevano le condizioni richieste, di firme cioè e di giustificazioni ond' essere riveduti. Riguardavano questi n.° 500 Comuni.

Costituitosi legalmente questo corpo di Periti, gli vennero tosto somministrati, oltre alle mappe e sommarioni, i processi dei Delegati della Giunta coll' esame de' testimonj sopra il valore de' fondi, gl' istromenti di vendita e compera, quelli degli affitti, le minute di stima compilate dai Periti in campagna dietro le ricevute istruzioni, i fogli originali delle squadre firmati dai Rappresentanti comunali, altri

fogli di stima firmati dallo stimatore, gli estratti comunali delle qualità, perticato e squadre, ed altre simili scritture.

Prima cura di questo Collegio di Periti fu quella di prendere cognizione delle diverse istruzioni date dalla Giunta agli Stimatori. Quantunque le principali norme adottate per le stime siano state riferite antecedentemente in corso di quest' opera a loro luogo, essendovene però alcune le quali, sebbene non rinvenute negli Atti, pure si dissero per conchiuse, così vengono quì riportate le une e le altre coll' ordine con cui vennero inserite nella definitiva Relazione dello stesso Collegio de' Periti in data 22 gennajo 1732.

Doveva pertanto ogni Stimatore

1.° Fare un' attenta ricognizione oculare di ciascun fondo per individuare la sua intrinseca attitudine, e stabilirne la squadra che doveva essere già disposta dal rispettivo Comune, in conformità all' Editto della Giunta del 25 agosto 1724.

2.° Fare un diligente esame della rendita, osservando colla propria perizia la quantità e qualità del frutto che una pertica poteva

produrre in ciascuna squadra, non tralasciando di prendere esatte informazioni dalle persone più pratiche del luogo, e riconoscere ancora le investiture, acciò coll' oculare ispezione e pluralità delle notizie si potesse meglio stabilire la cavata con chiarezza ed accerto.

3.° Ricavata la vera rendita, farvi ogni e qualunque deduzione sì pel lavoro, come per le spese degli edifizj, riparazioni, ecc.

4.° Rispetto ai terreni adacquatorj, stimarli tutti col benefizio dell' acqua, e senza osservazione se l'acqua fosse propria o d' affitto, ma (potendo) far nota degli affitti d' acqua colla distinzione del prezzo che si pagava, e da chi veniva esatto, per farne la dovuta deduzione a suo tempo.

5.° Numerare i moroni *in essere* di ciascun pezzo, ed omettere i novelli ed i cadenti.

6.° Nella valutazione de' grani regolare il loro prezzo, massimo, mediocre ed infimo, come segue:

*a*) Il riso bianco a lire 15. 14 e 13
*b*) Il formento . . . . » 12. 11 e 10
*c*) La segale . . . . . » 8 e 7
*d*) Il miglio e melgone » 6 e 5

per ogni moggio di misura milanese ed a moneta pure milanese: e così pure tutti gli altri frutti, siccome varj di qualità e di valore, apprezzarli a giudizio dello Stimatore secondo le circostanze de' luoghi.

7.° Descrivere i fondi abbandonati o non coltivati colla loro propria qualità, secondo la loro intrinseca bontà, con quella squadra in cui potessero stare, aggiungendovi però la particola *presentemente incolti.*

8.° Considerare questi fondi abbandonati o devoluti ai Comuni, dai quali si affittano o si fanno lavorare per loro conto, egualmente che gli altri, secondo la loro bontà e rendita in quella squadra che loro potesse competere.

9.° Passando alle entrate di seconda stazione (fabbricati), doveva lo Stimatore dedurre la superficie d'ogni e qualunque terreno che potesse esservi unito; ed inoltre per le riparazioni e manutenzione degli edificj fare le deduzioni seguenti:

*a*) Ai molini, alle piste e folle che si levassero due quinti.

*b*) Ai torchj il terzo.

*c*) Alle sostre e fornaci il quarto.

10.° Regolare la cavata netta al 4 per 100 per formarvi il suo valor capitale da ridursi in scudi milanesi da lire sei, ed assegnare la stima in ragione di scudi.

I Periti parziali del Collegio dissero che alle premesse istruzioni generali si erano aggiunte altre istruzioni particolarmente stabilite prima di passare all' esecuzione della stima, e queste pure, premessa sempre l' approvazione della Giunta, contenevano

11.° Che la rendita di ogni fondo da valutarsi dovesse intendersi quella porzione di frutto che di netto va al padrone, dedotto l' intero lavoro, la semente ed ogni altro oggetto deducibile; servendosi però in ogni parte dello Stato di quell' ordine di lavoro che veniva costumato in luogo.

12.° Che ove i terreni fossero affittati a danaro, si dovesse nonostante praticare il detto ordine di lavoro, e dappoi confrontare i risultamenti coll' affitto, per accertarsi se la cavata costituita al fondo fosse sussistente; avvertendo che il prodotto della rendita non dovesse eguagliarsi rigorosamente all' affitto in danaro, sul riflesso che tali affitti sono per lo più stabiliti coi

prezzi maggiori assegnati ai frutti: pure quando colla sua perizia lo Stimatore avesse compreso che il prodotto del fondo fosse eguale o superiore allo stesso fitto, dovesse stare alle sue certe risultanze.

13.° Ne' fondi produttivi di frutti diversi o d'incerto valore, come sono le ortaglie e simili, ai quali non può fissarsi vero prodotto, si avesse presente il fitto, e da quello se ne ricavasse la rendita; avvertendo di servirsi dell'equità, essendo fitto a danaro.

14.° Pei fondi di tenue cavata, come sono pascoli, brughiere, zerbi e simili, che per lo più sono ne' monti, ai quali non poteva fissarsi precisa minuta per la stima, si dovesse dare loro il valore più verisimile, senz' obbligo di calcolarne la rendita, e questo a giudizio dello Stimatore, premesse le dovute informazioni.

15.° Il ceppo nudo e il sito affatto sterile ed infruttifero (come che non dà prodotto) dovesse lasciarsi senza valutazione.

16.° Ricavata la rendita de' fondi colle massime predette, farvi le debite deduzioni. Pel lavoro ritenere in tutto il costume del paese, come sopra si è detto, a fine di giustificare

la parte dominicale da valutarsi; osservando anche quanto distintamente è stato, coll' approvazione della Real Giunta, stabilito dagli stessi Periti circa i terreni nei monti ed altre qualità nelle rispettive Provincie, come dalle loro spiegazioni in iscritto esistenti in ufficio.

17.° Per le deduzioni degl' infortunj celesti si prescrisse che

*a*) Ai terreni coltivi ed a que' vitati ne' siti in pianura si deducesse il nono.

*b*) Ai terreni a lino il settimo.

*c*) Ai prati il decimoquinto.

*d*) Ai boschi il decimottavo.

*e*) Nelle parti montuose, alle selve, ai vitati ed ai coltivi si deducesse il settimo.

18.° Per le spese dell' adacquamento nei terreni adacquatorj, siccome in un medesimo territorio comunale possono esservi diversità d' acqua e di spesa tra possessore e possessore a proporzione di superficie, così dovesse regolarsi tale spesa colla maggiore che risultasse da uno dei primi estimati, e ciò affinchè in un medesimo territorio avesse a farsi la stessa deduzione per uniformare la stima.

19.° Siccome nel ricavare la rendita deve considerarsi ogni sorta di frutto, così nelle deduzioni non se ne dovesse omettere alcuna: si avesse quindi presente qualsivoglia avvertenza che potesse minorare la cavata, affinchè questa restasse del tutto pura; avvertendo però che non dovesse farsi alcuna deduzione di qualsiasi carico Regio, Camerale e Locale.

20.° Ridotta in netto la rendita de' frutti, si valutassero coi prezzi fissati dalla Giunta, ritenendo il prezzo massimo ne' siti ove il frutto riesce di miglior perfezione ed ha maggior esito e con minore spesa; così declinando con quelli di minor perfezione, meno esito e maggiore spesa; la qual notizia facilmente si potrebbe avere. Per istabilire poi detti prezzi dovessero convocarsi tutti gli Stimatori che avessero operato in una stessa Provincia e situazione, acciò potessero andar concordi.

21.° Ritrovata la cavata netta d' ogni pertica di ciascun fondo nella sua squadra, si formasse il suo valor capitale in ragione del 4 per 100, e questo si riducesse a scudi da lire 6 milanesi, avvertendo che lo scudo non si dividesse che in metà, quarti ed ottavi,

a fine di non rendere confusa con rotti immensi la calcolazione della stima colle pertiche superficiali.

22.° Avendo ordinato la Giunta di considerare i soli moroni *in essere*, si valutassero quelli superanti la rendita di libbre 25 milanesi di foglia, i quali fossero anche avvenenti, il cui prodotto, come da minuta rassegnata alla stessa Giunta, presentava un reddito netto di soldi 4, che sono di capitale lire 5 milanesi.

23.° Stimare distintamente gli ulivi nei siti ove se ne faceva commercio.

24.° Considerare pure separatamente i castagni fruttiferi *in essere* di ragione dei particolari, sebbene piantati in fondo comunale, dando poi quel tenue valore al fondo che poteva competergli senza le piante.

25.° Dovendosi appurare nell' atto della visita per la stima de' terreni anche le entrate di seconda stazione (fabbricati) per quanto fosse possibile senza perdita notabile di tempo, perciò, terminata l' operazione per la prima stazione (terreni), si passasse alla seconda, ed esaminando ogni partita, si ricavasse dalle informazioni se fosservi annessi orti o terreni,

ed in questo caso si riconoscesse quali fossero, e se ne tenesse nota, rilevando nella relazione che dal tale fitto di casa o molino, ecc. doveva dedursi il pezzo n.° . . . . di mappa, e ciò oltre le riparazioni; e trovandosi alterata anche la giusta somma dell'affitto, si rilevasse che dalle tali esatte informazioni si era riconosciuto dover essere l'affitto della casa o molino di ragione del tale al n.° . . . lire . . ., e non le descritte lire . . .

26.° Trovandosi diverse specie di entrate di seconda stazione, si separassero, come sarebbe l'affitto di casa dal molino; dalla casa poi ad uso di osteria o di *prestino* e simili si separassero i dazj.

Queste furono le Istruzioni che dai Periti parziali del Collegio si accennarono essere state fissate dalla Real Giunta per norma degli stimatori, le quali dal Collegio stesso ad unanimità vennero ritenute egualmente per norma nella revisione di quelle stime sulle quali cadevano i ricorsi.

Stabilirono inoltre gli stessi Periti collegialmente il metodo con cui proceder dovevano fra loro nell' esame de' ricorsi già distinti per

Provincia, per Pieve (Distretto) e per Comune, e che la revisione dovesse cominciarsi da una Provincia, e continuare in quella sino alla totale conclusione.

Quotidiana era la loro convocazione, diligente e minuta l'ispezione che portavano sui ricorsi e sulle prove addotte, analitica era la discussione che facevano ad ogni osservazione fatta da alcuni di essi, e d'ogni loro parziale deliberazione ne facevano memoria per ragguagliarne la Giunta, senza omettere i dubbj e le difficoltà che in tanti diversi casi non potevano non presentarsi. Tra questo vi era quello che dall'analisi di un reclamo risultò qualche volta favore anzichè aggravio nella stima, come risultavano altre sproporzioni e disuguaglianze estranee ai reclami, le quali non essendo state rilevate, nè entrando nella loro mansione revisoria, formarono soggetto di speciale consulta alla Giunta.

Nell'aprile del successivo anno 1729 terminata aveva il Collegio de' Periti l'analisi dei presentati ricorsi: continuarono ciò nonostante i Periti nel soddisfare alle molte ricerche ed incumbenze che loro faceva la Giunta, la

quale frammezzo alle dispute che insorsero riguardo alla natura dei ricorsi ammissibili ed alla scadenza de' termini prescritti dagli Editti si occupava altresì nel deliberare sui tanti lavori de' Periti stessi, ed insieme nello sciorre i dubbj che questi andavano di mano in mano presentando dietro le notizie degli operatori impiegati a tavolino nei confronti, nelle calcolazioni, nelle valutazioni, nell' emenda degli errori che scoprivano in vista delle prove risultanti dai ricorsi, dai processi comunali e dai dati raccolti in luogo dai Visitatori; ed in fine nel regolare l' andamento delle diverse minute parti che entravano nell' opera, acciò tutte fossero armoniche e per quant' era possibile esatte.

## Articolo XIII.

### *Ordine Sovrano per la revisione generale delle Stime.*

Dell' esclusione dall' esame di molti reclami, che erasi fatta dalla Giunta, perchè o non avevano la firma, o mancavano delle

prove, od avevano altri difetti; delle disputazioni di diritto pubblico non senza sottigliezze legali sull' ammettere o no tali ricorsi, come della diversità di opinioni fra i Membri della Giunta sul punto se dovevano ammettersi i ricorsi dei Sindaci ossia Rappresentanti le Provincie nella Congregazione di Stato ne venne esattamente informato l'Augusto Monarca. Questi, mosso da sentimento non solamente di giustizia, ma di equità, fece conoscere la Sovrana sua mente con due Dispacci, entrambi in data del 17 settembre 1729, conducenti al compimento del Censo generale, nel primo de' quali piacquegli ordinare *che si rimettesse ai Periti di già deputati la rivista generale di tutta la stima, ponendola nella forma più giusta così rispetto al suo valore, come alla correspettività del medesimo tra le une Terre colle altre* (1).

Nel secondo Cesareo Regio Dispaccio della medesima data 17 settembre 1729 S. M. ordinò che nel frattempo in cui i Periti si

(1) Parcella di Cesareo Reale Dispaccio inserito nella parte II, cap. 3.° della Relazione Neri.

occupavano *della revisione generale di tutta la stima dovesse la Giunta procedere alla decisione di alcuni punti necessarj, per poscia proferire la sentenza.* Erano questi

1.° Le cause di controversie territoriali da un luogo all' altro.

2.° Tutte quelle d' immunità per sapere con certezza quali fossero gli esenti dai carichi, facendo la liquidazione di quelli che si trovassero imposti al tempo in cui fu venduta o concessa l' esenzione.

3.° Se si doveva dare la tassa personale ed in qual forma.

4.° Se i moroni (gelsi) dovevano censirsi separatamente dal fondo in cui si trovavano.

5.° Se le rogge (canali d' irrigazione) dovevano o no essere censite.

6.° Se conveniva unire que' luoghi che si erano separati dai Comuni dominanti, mentre pagavano i carichi separatamente.

7.° Se dovevano aggregarsi i luoghi e territorj piccioli ai maggiori e principali pel pagamento de' carichi.

8.° Di appurare ancora i dubbj suscitati sopra le rendite di seconda stazione.

9.° Di esaminare con tutta riflessione se il mercimonio doveva essere censito, sentendo sopra ciò i Pubblici, la Giunta del mercimonio ed il Senato.

10.° Di verificare se i carichi dovevano pagarsi ne' luoghi ne' quali si trovavano situati i beni, e non conformemente si era fin allora eseguito.

Alcuni di questi punti, che non erano di leggier momento, vennero definiti dalla stessa Giunta: ad altri provvide, per la sopravvenuta guerra, la seconda Giunta sotto la presidenza di Pompeo Neri; que' pochi finalmente che potevano essere ancor rimasti vennero sciolti al tempo in cui si mise in attività il generale Censimento, siccome si vedrà in appresso.

Ritornando ora al primo Dispaccio relativo alla revisione della stima, l' effetto fu che impose silenzio a tutt' i reclamanti, incoraggiò quelli che si ritenevano aggravati, scosse gli altri che per ignoranza o malizia erano stati nel giudizio comparativo degli Stimatori graziati, assolse da ogni spesa e disturbo i possessori aventi titolo a ricorso, troncò i dispareri sul diritto o non diritto alla revisione, ed in fine

confermò il gran principio che il Censo altro non è che la perequazione delle pubbliche imposizioni fra i contribuenti, e che l'ufficio del perequatore, secondo i giureconsulti, è di sollevare i gravati, e caricare i favoriti, cioè quelli ai quali fu attribuita una quota minore del dovere ( *L. qui gravatos. C. de Censib. Lib. II.* ).

Per l'esecuzione di questa Sovrana Risoluzione la Giunta passò al Collegio de' Periti anche tutti gli altri ricorsi che si trovavano ne' suoi Atti, fossero essi dei Sindaci e Rappresentanti delle Provincie, anzichè de' Deputati comunali, de' possessori ed interessati tanto con firma che senza firma, senza avere più riguardo ai perentorj termini, nè alle prescritte giustificazioni.

## Articolo XIV.

*Metodo tenuto dal Collegio de' Periti nella revisione generale delle Stime de' terreni.*

Accintosi il Collegio ad una operazione cotanto importante, e riconosciuta la necessità

d' impiegarvi la più matura riflessione, aggiunse alle diligenze e norme già praticate nella precedente parziale revisione altre più rigorose, che adottò di osservare in tutto il corso della generale revisione. Le principali furono:

1.° Che ad ogni Provincia da rivedersi si facesse precedere la lettura della rappresentanza del suo Sindaco provinciale o dei Delegati delle rispettive Città e Capiluoghi della Provincia stessa.

2.° Che in ogni rappresentanza si dovesse rimarcare qualunque minuto rilievo fatto intorno ai prodotti ed alle spese tanto generali quanto particolari per ogni fondo, e che ogni rilievo dovesse poi essere (prima dell'appurazione) ben esaminato, ed in seguito stabilito ciò che dovesse farsi pel proseguimento dell' opera.

3.° Che da uno dei Membri del Collegio alternativamente si dovesse prima della revisione fare un estratto delle parti più essenziali ed influenti d' ogni istromento di vendita, di compera e d' affitto per ogni Città e Terra della Provincia assoggettata alla revisione, per

doversene poscia a suo tempo e luogo fare gli opportuni riflessi.

4.° Acciocchè le stime sì nel positivo, come nel comparativo concordassero colla tanto voluta correspettività, si dovesse principalmente tener d' occhio, nello stabilire le vere rendite d' ogni fondo, l' essenzialissimo punto delle deduzioni secondo le diverse pratiche ed occorrenze d' ogni territorio.

5.° Che la fissazione di tali rendite e le conseguenti stime a territorio per territorio comunale dovessero, appurati i ricorsi, e premessi gli opportuni scrutinj e conteggi, essere fatte e firmate dai Periti membri del Collegio.

6.° Che finalmente si dovesse riflettere che la rendita netta, ridotta poi in capitale in regola del 4 per 100, doveva in seguito servire di quota al generale Censimento per la distribuzione del tributo prediale.

Queste ed altre furono le regole stabilite per rendere facile il lavoro de' Periti, che venne incominciato nella Provincia del Ducato di Milano in vicinanza della Metropoli.

Colla scorta delle mappe e de' sommarioni poterono i Periti riscontrare a colpo d'occhio la situazione d'ogni pianura, d'ogni monte e di ogni valle, anzi d'ogni particolare ed individuo pezzo di terreno tutte le volte che il bisogno il richiedeva, come pure poterono, osservando le suddette norme da loro stessi impostesi, procedere alla depurazione de' ricorsi ed alla revisione della stima di ogni territorio comunale a Pieve per Pieve (Distretto), indi con una più estesa revisione sulle stime gradatamente confrontate per ogni Pieve, ora separatamente considerata, ora complessivamente alle altre, fra loro confinanti, paragonata, venne così a compiersi la generale revisione della Provincia di Milano. Confinando essa dalla parte di settentrione colla Provincia di Como, a questa rivolsero i Periti la loro attenzione in continuazione del territorio milanese, e seguendo sempre l'ordine prestabilito del sussidio delle mappe e dei sommarioni, dei lumi de' ricorsi, dell'analisi tanto de' processi dei Delegati, che degl'istromenti di compra, vendita ed affitto, delle istruzioni, delle minute degli Stimatori, delle osservazioni de' componenti

il Collegio, e di quant' altro poteva influire a pronunziare un giudizio sì nel positivo, come nel comparativo, vennero ad essere rivedute le Stime anche dei singoli Comuni costituenti la Provincia Comasca; e trovandosi questa in contatto col Novarese, in essa s' intrapresero e si ultimarono consimili operazioni di revisione, indi nel Vigevanasco, Tortonese, Pavese, Bobbiese e Lodigiano, e finalmente si chiusero colla Provincia Cremonese.

Per nulla omettere della diligente ed intensa applicazione impiegata dal Collegio dei Periti sia nell' ordine, sia nel merito, all' oggetto di compiere lodevolmente un' opera cotanto grave, credo conveniente di quì riportare, a di lui onore ed a pieno lume del lavoro, le ispezioni tutte anco più minute dal Collegio stesso praticate.

Tre erano i prezzi fissati, come si disse, dalla Giunta ai grani; cioè il massimo, il mediocre e l' infimo, fra i quali dovendosi fare la scelta per l' applicazione a cadaun territorio, si praticò dai Periti la più matura riflessione tanto sui pubblici e particolari ricorsi, quanto intorno ai rimarchi fatti dai Membri del

Collegio, e quindi venne stabilito ad ogni rispettivo territorio quale dei detti prezzi relativamente ad ogni grano doveva assegnarsi. E da che tutti gli altri prodotti di vino, fieno, ecc. erano stati apprezzati a giudizio dello Stimatore, per cui, attesa la loro varietà e moltitudine, risultavano dalle minute alcuni sbilanci ch' era d' uopo correggere, a fine di mettere in proporzione le stime, perciò il Collegio de' Periti stabilì anche i prezzi per qualunque altro frutto congruamente ad ogni località dello Stato.

Fissato il prezzo de' frutti, versò il Collegio sull' accennato importantissimo capo delle deduzioni, e giusta le massime da principio stabilite, da molti individui si rinnovarono gli scrutinj ed i rilievi fatti nella depurazione dei ricorsi, e se ne aggiunsero dei più importanti pel lavoro e per qualsivoglia infortunio ed accidente, con quant' altro a cui giungere potesse la pratica, l' industria e l' arte più fina; ma il tutto dopo lunghe sessioni venne conciliato, alle volte ancora alla presenza di alcuno de' Membri componenti la Giunta, sempre però seguendo la via creduta la più regolare, come in appresso verrà dimostrato.

Agli aratorj asciutti venne distinta la sua rendita e deduzione, assegnando ciò che spetta alla montagna, quanto occorre in collina, e ciò che merita alla pianura. Si divise l'esercizio ordinario dell'aratro dai terreni che si lavorano coi faticosi stromenti di zappa e di vanga, dove più ferace il terreno si alterna, dove anche senz' alcuno o ben poco letame produce, e dove sortumoso, leggiero e sabbionoso ricerca riposo d'anni diversi, maggiori scorte, stenti e spese, sieno queste a carico del colono oppure del proprietario.

Il lavoro venne distinto secondo la diversa pratica d'ogni Provincia e luogo, fatto riflesso alle varie divisioni che si praticano ne' prodotti, della metà, dei due terzi, dei tre quinti e simili, indipendentemente dal ricavo de' prati, pascoli, brughiere e boschi, che in molti luoghi soglionsi dare in dote al massaro *gratis*, oltre le altre scorte di fieno, buoi ed attrezzi masserizj.

Ai vitati, vigne e ronchi, dove il fondo vuoto ed intermedio ai filari viene, egualmente come negli aratorj, seminato e goduto, colle stesse osservazioni si praticarono le deduzioni,

aggiungendovi di più quella dell' occupazione delle viti. Riguardo al prodotto del vino, che in siffatte qualità di terreni arativi concorre a formar prezzo e valore, riflettendo alla situazione e durata, se gli fece ogni deduzione per sotterrare le viti nel verno, ove si costuma, per rialzarle, per ingrassarle, per la fattura in potarle, tenderle e replicatamente zapparle, per la spesa de' legnami e salici, e per quella della raccolta e condotta, e per ogni altra necessaria alla vera rendita.

Così ai ronchi ed alle vigne, il cui fondo non dà altro prodotto che di vino, si fecero maggiori deduzioni, oltre le accennate, pel loro ingrasso, manutenzione, spese ed infortunj, massime rispetto a que' siti ove le viti necessitano, per sostenersi, di muri, ed ove ben rare le piantagioni si veggono disposte dalla più faticosa e studiata industria, situate su nudi colli ed in terre ghiajose.

Ai prati asciutti si ebbe il conveniente riguardo tanto per quelli in pianura, quanto per quelli in montagna, come ancora ai liscosi e sortumosi, ed a riguardo della situazione e del prodotto si fissò la relativa deduzione.

Agli adacquatorj poi, oltre a quanto appartiene al colono, si dedussero dalla parte dominicale tutte le altre spese relative principalmente agli adacquamenti, le quali si riconobbero rilevanti e sempre diverse da territorio a territorio, e da possessore a possessore, secondo la maggiore o minor distanza degli acquidotti, il numero e la qualità degli edificj ed altre circostanze, ritenendo le Istruzioni della Giunta di regolare la deduzione di questa spesa secondo fosse risultato dai documenti e da altre notizie de' maggiori estimati. Intorno all'adacquamento si ebbe sempre presente anche, colla più certa cognizione e pratica di molti Periti dello stesso Collegio, lo spurgo delle rogge e dei canali conducenti l'acqua fino dall'origine di essi, la condotta dell'acqua stessa, se da fiumi, se da torrenti, o se da navigli e laghi, quella de' fontanili, la manutenzione delle chiuse, levate, canali, ponti, tombe, incastri, strade e simili, il tutto rispettivamente alle circostanze d'ogni terreno e d'ogni luogo.

Nè punto fu dissimile l'osservazione intorno alle risaje, essendosi di più fatto carico della

dovuta e distinta deduzione in que' siti ove comodamente possono irrigarsi ed asciugarsi, come nelle grandi ed estese pianure dove non occorrono frequenti argini ed acquidotti, e quivi colla desiderabile economia si alternano, e con minore spesa si arano e si coltivano, a differenza di quelle che poste in continuate e fredde valli esigono per produrre frutto il già detto stromento dispendiosissimo della zappa.

Similmente ai terreni linati venne pure distinta la loro deduzione del lavoro, ingrasso e spese, ecc. sempre secondo la pratica che venne rilevata dall' Autorità provinciale, notata da ogni Stimatore, ed avvertita da alcuno degl' individui del Collegio.

Pei boschi, brughiere e pascoli si avvertì, nel fissare la rendita netta, di non trascurare le opportune deduzioni d' infortunj, spese, camperie, ecc., a misura d' ogni situazione e bisogno.

Giova finalmente ritenere che nelle deduzioni il Collegio ebbe altresì mai sempre riguardo a qualunque infortunio di tempesta, brina, nebbia, *bruseggio*, inondazione, siccità, manutenzione di argini ed altro, secondo le varie circostanze di ciascuna Provincia e luogo.

Seguendo questa serie di principj, riuscì facile il depurare ogni vera rendita e stabilire la rispettiva stima, colla sola differenza da quanto si era praticato dal Collegio de' Periti nella precedente sua incumbenza dell' esame ed analisi de' ricorsi, che in allora si limitò il lavoro, giusta le istruzioni, ad indagare parzialmente e rilevare dalla intrinseca attitudine del terreno il giusto valore del solo fondo sul quale cadeva l' istanza od il reclamo; e presentemente nella generale revisione, colle ulteriori più estese disposizioni di sopra accennate, tutto si valutò colla bilancia della giustizia e dell' equità, di sorte che alle volte avvenne di rettificare la prima stima già stabilita nella detta appurazione de' ricorsi per effetto della tanto necessaria voluta correspettività.

Ogni equivoco, contraddizione, abbaglio ed errore scoperto e rilevato nelle stime tanto riguardo alla depurazione delle rendite, quanto delle deduzioni, squadre ed ogni altro oggetto, tutto venne dal Collegio de' Periti rivisto e corretto, avendo esso colla maggior accuratezza, e secondo i proprj lumi e la propria perizia, ridotta la vera stima de' fondi dell' intero

Stato, così nel positivo come nel comparativo, al suo giusto e correspettivo valore che venne determinato a Territorio per Territorio comunale, e d' unanime consenso firmato a Pieve per Pieve in più Tabelle distinte rassegnate alla Giunta.

Quì ha termine in sostanza la ben circostanziata Relazione del Collegio de' Periti, in data 22 gennajo 1732, relativa alla valutazione de' terreni, in cui è renduto scrupoloso conto di quanto erasi operato in esecuzione del benefico Dispaccio 17 settembre 1729 dettato dalla Sovrana Sapienza, che ordinò la revisione generale di tutta la stima e la di lei rettificazione nella forma possibilmente giusta rispetto al valore, da cui avesse a risultare quella correspettività fra le sue parti che giustifica la perequazione generale del tutto, scopo unico di un beninteso Catasto prediale (1).

---

(1) Il Rapporto del Collegio de' Periti, conforme a questa esposizione, trovasi inserito nella Relazione Neri, parte II, cap. 3.°

## Articolo XV.

*Metodo tenuto dal Collegio de' Periti nella revisione generale delle Stime de' fabbricati.*

Un' altra Relazione del medesimo Collegio de' Periti mancante di data, posteriore però a quella de' terreni, riguarda la revisione della stima de' fabbricati, ossia dei così in allora chiamati *beni di seconda stazione.*

Da questa si raccoglie che non essendo più limitata l' incumbenza del nominato Collegio de' Periti ad appurare i ricorsi comunicatigli dalla Giunta nell' anno 1728 ed a rivedere la relativa stima, ma venendo ad essere estesa l' incumbenza stessa, in forza del rammentato Sovrano Dispaccio 17 settembre 1729, anche alla revisione generale de' beni di seconda stazione, ordinò la Giunta al Collegio che, terminata la revisione della stima de' terreni, rivedesse e depurasse pure tutte le entrate di seconda stazione.

Per dar corso a questo lavoro riconobbe il Collegio necessario di rassegnare in prevenzione alla Giunta in una distinta nota la serie

di ciascuna entrata di seconda stazione esistente nell' università dello Stato, e ciò in vista che essendovene comprese in essa molte provenienti dalla Regia Camera, come erano diversi dazj di bollino (dazio del vino), bollo del pane, pedaggi, ragioni di pesca e diverse altre, avesse a stabilirsi quali dovessero entrare nel Censimento; al che provvide con far notare dicontro ad ognuna delle dette qualità l' inclusione o l' esclusione, come da essa fu giudicato conveniente, secondo il Decreto dell' 8 gennajo 1731.

Con questo Decreto vennero escluse dal Censo tutte le case sì nelle Città che nei Borghi, e quelle poste in tutti i luoghi foresi, le quali servivano di abitazione ai proprj padroni. Come pure si esclusero i livelli e fitti d' acqua, pei quali la Giunta aveva ordinata una diversa provvidenza, che a suo tempo sarebbe stata eseguita.

Ritenuto pertanto l' ordine dato al Collegio de' Periti riguardo alle entrate che dovevano censirsi, quali erano i fitti delle case, dei mulini, delle piste, folle, magli, torchi, sostre, forni e fornaci, queste si rividero e si ridusse la loro cavata in netto colle seguenti operazioni.

A Comune per Comune si riconobbero le rendite de' beni di seconda stazione mediante

La notificazione fatta dal rispettivo possessore in esecuzione dell'Editto 14 aprile 1719 altrove ricordato.

La deposizione del reddito fatta ai Cesarei Delegati dai fittabili, pigionanti e conduttori nell' atto del processo.

Ogni ricorso che dai proprietarj era stato avanzato alla Giunta per pretensioni di aggravio sopra tali redd'ti od entrate, e la relazione dello Stimatore che sopra luogo ne aveva prese le informazioni.

Dal confronto di questi documenti dedusse il Collegio quale fosse il fitto da considerarsi, tenendo sempre presenti le Istruzioni della Giunta del 15 maggio 1730 per le partite discordanti tra la notificazione dell'attivo e la deposizione del passivo. Determinato il fitto, si osservò dai rilievi dello Stimatore se in esso vi fosse compreso prodotto di terreno, come giardini, orti, prati od altri simili, e questi precisati nella stessa relazione dello Stimatore si dedussero col loro valore dalla somma del fitto depurato. Dalla restante rendita si fecero

le deduzioni per qualunque titolo di riparazioni, annue manutenzioni, infortunj e vicende alle quali soggiacciono i fabbricati ed edifizj, secondo le Istruzioni della Giunta del 26 gennajo 1725 già enunciate altrove (fog. 71), e del Decreto 23 novembre 1731, cioè:

Alle case nelle Città il quinto della rendita.

Alle case fuori delle Città il terzo.

Ai molini, alle piste, folle e magli due quinti.

Ai torchi il terzo.

Alle sostre il quarto.

Ai forni ed alle fornaci il quarto.

Con tutte queste osservazioni e deduzioni ridotta in netto ciascuna entrata o ricavo del proprietario, vi si formò il capital valore in ragione del 4 per 100, come si era praticato ne' beni di prima stazione, e secondo fu ordinato dalla Giunta al Collegio sotto i giorni 9 e 23 maggio 1730. Ridotto poi questo capitale in iscudi da lire 6 di Milano, sempre come nella prima stazione, venne ad essere compiuto anche questo lavoro.

Chiuse il Collegio de' Periti la sua Relazione col dire che quantunque nell' appurare ossia rivedere le entrate di seconda stazione avesse

preso il maggior lume dalle scritture e dai documenti che alle volte possono discordare colla verità nel fatto, tuttavia dalle accurate sue diligenze e dai rigorosi scrutinj gli sembrava potersi persuadere d' essere riuscito a bilanciare fra loro anche queste entrate.

Fu dopo queste due revisioni, state estese ad ogni elemento di lavoro tanto nell' assoluto come nel comparativo, che l' opera acquistò il carattere della uniformità, della concomitanza delle parti col tutto, dell' equità in massima e della possibile perequazione generale. Potevano sembrare regolari e giuste le stime eseguite dai Periti nell' atto che vennero esaminate staccatamente senza portar riflesso alla serie delle altre, ma l' apparente giustizia ed equità parziale non avrebbe mai potuto tranquillare nè il Fisco, nè il privato possidente, se non veniva convalidata dal confronto colle altre stime.

In quest' incontro non fu più messo in dubbio il principio essere quasi impossibile l' accordo del giudizio di più Periti in un' identica valutazione, abbenchè sieno guidati da massime e da regole eguali, per cui è mestieri in un

Censimento vasto e che si vuole uniforme sottoporre i tanti dati di fatto e di arte, partitamente riuniti da disgiunti Stimatori, a dei confronti fra loro e parziali e in masse gradatamente crescenti, onde così abilitarsi a render conto dei titoli che sciolgono o distruggono le apparenti differenze fra Comuni e fra Provincie, come di quelli che pei difetti commessi in corso de' lavori esigono una radicale emenda, ed in quali parti e maniere si possa questa ottenere.

## Articolo XVI.

*Interruzione dell' opera a cagione della guerra.*

In conseguenza delle anzidette generali revisioni de' terreni e de' fabbricati connesse fra loro in guisa, per effetto delle regole seguite con calcoli proporzionali, che sembravano fra loro assimilate le tante parti costituenti l' intero estimo censibile, chiunque direbbe a prima giunta che il Catasto milanese fosse per così dire compiuto, e che tutt' al più non mancasse che riempier poche lacune

conducenti alla sua esecuzione ed all'impianto de' registri secondarj pel successivo regolare andamento della conservazione dell' Estimo integrale pagante, e pel riparto ed esazione delle imposte prediali; ma per quella fatalità che il più delle volte accompagna le grandi opere interessanti il pubblico bene la cosa andò diversamente.

Dopo essersi per la prima volta in Europa immaginato ed eseguito un Catasto prediale con tanta diligenza e chiarezza, mediante la misura d'ogni pezzo di terreno dell'intero Stato di Milano, delineata di conformità in Mappe topografiche e descritta in dimostrativi Registri; dopo essersi *in più maniere* stimato ogni singolo fondo e valutato ogni fabbricato secondo la rispettiva vera qualità ed il suo ordinario prodotto netto; dopo essersi raccolti i reclami verificati sopra luogo, indi parzialmente e complessivamente riveduti da un Collegio di Periti, in guisa che da questa replicata revisione avesse a risultare la tanto raccomandata proporzione d'estimo fra le proprietà censibili, e tutto ciò nell'intervallo dall' anno 1721, in cui s' incominciò la

misura, al 1731, in cui si compì l' ordinata generale revisione, dileguando or colla ragione, or colle prove di fatto le rinascenti querele degli oppositori, chi crederebbe che dovessero ancora trascorrere quasi 30 anni avanti di dar esecuzione pratica a questa bell' opera? eppure così avvenne!

L' Augusto Monarca Carlo VI non potè toccare la meta della ben meritata compiacenza de' suoi sforzi per veder sollevati questi popoli dalla gravezza e stravaganza delle pubbliche imposizioni, che sopprimere non si potevano senza sostituirvi l'ideato miglior sistema di un uniforme Censimento.

La guerra scoppiata nel 1733 sospese ogni operazione, e l' arrivo de' Francesi in Lombardia obbligò ad incassare ed a trasportare nella fortezza di Mantova gli Archivj di sì preziosi unici documenti, nè si potè fino all' anno 1749 riprendere il filo di quest' opera. Frattanto l'Imperatore Carlo VI e gli uomini principali che avevano disegnato e condotto a sì buon termine i lavori cessarono di vivere.

---

# CAPITOLO II.

## *SECONDA GIUNTA DEL CENSIMENTO.*

### ARTICOLO XVII.

*Nomine ed attribuzioni di essa.*

Smembrato il territorio dell' in allora Stato di Milano, la popolazione milanese continuava vie più a gemere sotto il peso delle antiche arbitrarie imposizioni, quando l' Augusta Imperatrice MARIA TERESA penetrata della necessità e convenienza di riassumere, all' ombra della ricuperata pace, i lavori pel nuovo Censimento, che eransi sedici anni avanti sospesi e troncati, creò essa pure, con Reale Dispaccio del 19 luglio 1749, una Giunta composta del Reggente *Don Pompeo Neri*, chiamato da Firenze sua patria colla carica di Presidente, e dei Consiglieri Conte Senatore Don Emanuele Amor de' Soría e Don Camillo

Piombanti, non che del Fiscale Avvocato Don Ferdinando Forti (1), (2).

Vennero a questa ripristinata Magistratura conferite quelle medesime attribuzioni e facoltà che l' Imperatore Carlo VI aveva già concesse alla Giunta precedente con suo Reale Dispaccio 7 settembre 1718, in analogia ai pieni poteri anticamente accordati ai Prefetti dell' Estimo coll' Editto primo novembre 1546 altrove citato.

---

(1) Il Pubblico dev' essere riconoscente, ed io in particolare lo sono, all' or ora defunto egregio Professore dell' I. R. Università di Padova signor Angelo Ridolfi, il quale seppe raccogliere con diligenza ed esattezza gl' importanti servigi resi al Sovrano ed allo Stato da Pompeo Neri (Elogio stampato in Padova nel 1817). E tanto più ha ben meritato il Professore Ridolfi, in quanto che fu egli il primo che, dopo 38 anni dalla morte di questo distinto personaggio, s' accinse a presentarlo con chiara luce alla memoria nostra, tessendo encomj dovuti ai rari suoi talenti nelle scienze legali, politiche ed economiche, alla singolare sua facilità nella pratica loro applicazione alle cose di Stato e di pubblico interesse (ciò che lo rese vie più celebre), ed all' onorata sua carriera come integerrimo Magistrato.

(2) Cessato il Consigliere Conte Senatore Don Emanuele Amor de' Soria, nel 1751 vi si sostituì come Consigliere il Fiscale Forti, e come Fiscale l'Avvocato Don Giuseppe Solivetta, oltre alla nomina di un altro Consigliere nella persona del Canonico Don Giuseppe Forziati.

Creò pure in allora l' Imperatrice la carica di Soprintendente al nuovo Censimento, che conferì al Generale Conte Pallavicini, Ministro delle Finanze in Italia, prescritto avendo collo stesso suo Dispaccio 19 luglio 1749 *che nei casi ne' quali la Giunta credesse necessario di prendere degli espedienti che esigessero di ricorrere alla Sovrana autorità, dovesse dirigere i suoi ricorsi* al Conte di Harrach, che era in quel tempo Luogotenente Governatore e Capitano Generale della Lombardia, il quale, unitamente al nominato Soprintendente al Censimento ed al Conte Cristiani Gran Cancelliere d' Italia, avesse la facoltà di risolvere in luogo tutto ciò che potesse essere riservato alla Sovrana decisione.

La destinazione di questo Supremo Dicastero, ossia di una seconda Camera, tendeva all' oggetto non solamente di accelerare con tutto l' impegno, per quanto era possibile, il compimento e l' esecuzione dell' opera Censuaria, ma altresì di dirigere e controllare le operazioni della Giunta come prima Camera.

Costituitasi la nuova Giunta in dicembre dell' anno anzidetto 1749, fu prima sua cura

prendere esatta cognizione, colla scorta degli Atti, così di quello che aveva la prima Giunta operato, a fine di conoscere ciò che era rimasto incompleto, come di ciò che occorreva per supplire a quanto essa non ebbe tempo di promuovere, e per eseguire quelle variazioni che il decorso del tempo aveva rese necessarie.

Nell'esame che fece questa Magistratura sulle parti costituenti la valutazione de' terreni, l'egregio Presidente Neri con quella lealtà, disinteresse e giudizio che è proprio degli uomini di un merito singolare non si fece riguardo di dichiarare nell' erudita sua Relazione pubblicata nel 1750 *che l'operazione della Stima de' terreni, oltre all'essere stata discussa con triplicato esame fatto dalle persone più idonee, si trovava già decisa ed eseguita, e che non poteva ritoccarsi nè alterarsi nelle massime senza rifondersi da capo tutta l'operazione, e che solo restava luogo, per via di correzione, a rimediare ai particolari aggravj che si riscontrassero per equivoco di fatto* (1).

---

(1) Relazione Neri, parte II, cap. 3.°

Intorno alla stima de' Caseggiati ed Edificj riconobbe il Presidente stesso che il relativo Registro censuario era mancante di quell' esatta descrizione reale che dimostrasse indubbiamente la posizione di ogni fabbricato e le coerenze di esso per supplire *alla dimostrazione che nei terreni risulta dalla mappa, e che in questo genere di fondi non si può avere che per mezzo della descrizione.* Inoltre per l' esclusione dal censo accordata dalla prima Giunta alle case abitate dai loro proprietarj, non essendo queste state nè descritte, nè stimate, ne veniva un ammanco considerabile in pregiudizio dell' Estimo generale, come veniva lesa la perequazione fra i contribuenti (1).

Intenta la Giunta a voler dare un rapido corso alle mancanti operazioni, dopo aver richiamate dai Comuni con suo ordine del 9 aprile 1750 le mappe e i sommarioni che erano stati spediti in forza dell' Editto primo marzo 1723, e che tuttavia erano presso le Autorità comunali, onde riconoscere in quale

(1) Relazione Neri, parte II, cap. 5.°

deperimento si trovassero, stimò conveniente assegnare con suo Editto del 16 novembre 1750 medesimo un termine perentorio di tre mesi alla Congregazione di Stato, alle Provincie, ai Comuni, ai possessori ed a qualunque interessato, a dedurre avanti la medesima tutto ciò che credevano opportuno pel proprio rispettivo interesse, avanti la pubblicazione ed esecuzione del generale Censimento.

### Articolo XVIII.

*Nuova intestazione de' possessori de' terreni, e norme stabilite per la rinnovazione delle Stime de' fabbricati.*

Nell' atto che la Giunta stava inoltre raccogliendo notizie per appurare in ciascuna Città, Provincia e Comune la qualità, quantità, il metodo di riparto e di esazione dei carichi che trovò in corso, secondo le differenti pratiche de' luoghi, in supplimento ai processi compilati già dai Cesarei Delegati della precedente Giunta negli anni 1718, 1719 e 1720, e che con apposita istruzione aveva commessa l'anagrafe della popolazione che

assoggettar dovevasi al pagamento della tassa personale, trovò opportuno, dietro l'acconciatura operatasi alle mappe che eransi rese lacere, e dopo aver fatta eseguire una nuova copia delle mancanti od inservibili, di emanare un Regolamento per la custodia di esse, de' sommarioni e di tutte le altre scritture che in appresso sarebbero state diramate ai Cancellieri: indi per riordinare i Catasti dei terreni, in base del principio adottato di conservare senz' alcuna alterazione la già compita stima, approvò con suo Decreto del 20 aprile 1751 una circostanziata Istruzione accompagnata da modelli, diretta a riconoscere, rettificare e rinnovare a seconda de' casi le intestazioni de' possessori contenute nelle Tavole dell'anno 1723, onde, trascurati i trapassi in tanto intervallo avvenuti, avessero le nuove Tavole da pubblicarsi a presentare la rifusa intestazione in nome dei veri ed attuali possessori de' terreni.

Per rimediare poi ai notabili difetti seguiti nella stima de' caseggiati e degli edificj non potè la Giunta far a meno di rinnovare, per così dire, tutta l'operazione, ed a quest'effetto

deputò dei Periti a fare la descrizione reale dei fabbricati compresi nel recinto delle Città, e diede loro analoghe istruzioni in data 14 maggio e 12 giugno 1751; così pure deputò altri Periti, e stabilì altre speciali istruzioni ed avvertenze con Decreto del 13 agosto 1751 per la descrizione degli altri fabbricati posti fuori del recinto delle Città, ossia in campagna.

E siccome nelle notificazioni prescritte ai proprietarj dalla prima Giunta era stata omessa la rendita di molti edificj, e di molti altri era stata denunciata confusamente, oltre ad altre oscurità emerse nelle notificazioni medesime, ordinò questa seconda Giunta ai Periti delegati

Che a tutt' i fondi omessi si dovesse senza eccezione alcuna costituire la rispettiva rendita annua, regolandosi colla consuetudine locale degli affitti.

Che agli altri fondi o notificati in confuso, o de' quali per altre cause non si poteva conoscere l' identità, si dovesse egualmente attribuire la rispettiva rendita.

E finalmente che si dovesse conservare la rendita descritta nei vecchi registri a quei fondi, l' identità e la rendita dei quali si potessero senza dubbiezza riscontrare.

Riguardo alle case nelle Città ch' erano affittate fu ritenuto per base della loro rendita l' affitto in corso, e per quelle che servivano di abitazione ai proprietarj vi fu costituito quel fitto che potevano meritare, senza alcun riguardo agli oneri livellarj o d' altra specie, de' quali potessero essere affetti.

Dalla rendita lorda in tal modo fissata separatamente ad ognuna delle case nelle Città furono dedotti due terzi, l' uno de' quali venne dalla Giunta giudicato come un correspettivo per la differenza del tempo trascorso fra la stima dei terreni e quella dei fabbricati, onde equipararli fra loro; e l' altro si dedusse a cagione delle occorrenti riparazioni sì ordinarie che straordinarie, ed in generale per la costante loro manutenzione, avuto anche riguardo al caso d' incendio; di sorte che sopra un solo terzo della rendita lorda, ossia dell' affitto in corso o costituito, venne formato il capital valore delle case in Città sempre in regola del 4 per 100, come pei terreni (1).

---

(1) Decreto della Giunta 22 aprile 1752.

Nella campagna furono distinti i Caseggiati in case d'affitto, da massaro inservienti all' agricoltura, di villeggiatura e d'ordinaria abitazione.

Le case d' affitto furon censite come nelle Città, cioè sul terzo della loro rendita lorda.

Per le case da massaro, di villeggiatura e d' ordinaria abitazione fu ritenuto censibile il solo perticato, ossia l'area da esse occupata (1). Quest' area venne poi calcolata secondo la tariffa attribuita all' aratorio semplice di prima squadra del rispettivo territorio comunale, più un terzo.

Le pile da riso che servivano per uso delle rispettive possessioni furono censite per la sola area, e sulla rendita quelle che servivano per commercio (2).

Dei torchi, molini, piste, magli e delle così dette resiche, ecc. (opificj) fu rilevato l'affitto, e quello depurato, come sopra, colla deduzione d'un terzo, e di due quinti se l'affitto era in danaro; e se erano affittati a generi, ne fu depurata la rendita colla deduzione di tre quinti (3).

---

(1) Istruzioni 13 agosto 1751, § 25.

(2) *Idem* *idem* § 29.

(3) Decreto 15 maggio 1752.

Per le case che servivano d' abitazione ordinaria de' padroni di esse in campagna, poco soddisfatta la Giunta della valutazione della sola area, datavi colle istruzioni ai Periti del 13 agosto 1751, ordinò ai Cancellieri che in ogni Comune facessero una classificazione delle rispettive case in tre squadre, per meglio distinguere il loro maggiore o minor valore: indi con Editto del 22 dicembre 1755 graduò pure la Giunta stessa i Comuni di tutto lo Stato in quattro categorie, e stabilì per ogni categoria e squadra la tassa che ciascuna casa doveva corrispondere. Il prodotto della tassa doveva esser divisibile per metà fra i Comuni e la Cassa universale dello Stato, al pari delle Tasse personale e mercimoniale. Era altresì prescritto che al rispettivo ruolo comunale delle case si aggiungessero annualmente quelle fabbricate di nuovo, e si togliessero quelle che per incendio o rovina fossero perite, come quelle che per qualsivoglia titolo lasciassero d' essere abitate dai proprj padroni.

La facilità di eludere questa disposizione, la continua variabilità che derivava nell' estimo delle case foresi a differenza delle altre di

città, ed altre considerazioni politiche e di prudenza hanno in appresso persuaso di abolire questo supposto miglioramento della precedente valutazione, come si riconoscerà in appresso.

## Articolo XIX.

*Altri termini accordati per la presentazione de' reclami.*

Pendenti i lavori demandati ai Periti in riguardo all' estimo de' fabbricati, compiuto avendo la Giunta l'esame de' ricorsi stati insinuati in seguito all'enunciato Editto del 16 novembre 1750, coll' avere su di essi dati i provvedimenti di giustizia, volle la Giunta stessa, avanti di terminare le diverse operazioni che aveva intraprese per mettere in evidenza la Scrittura Censuaria, accordare a quegl' interessati nell' opera, che non avevano fatto uso in tempo abile del diritto di riclamare, un nuovo termine di altri quattro mesi a dedurre le loro pretese di esenzione o d'immunità, seguendo le norme segnate nel relativo Editto del 25 agosto 1751, stato ancor prorogato per altri due mesi con altro Editto del 22 aprile 1752.

## Articolo XX.

*De' pezzi misurati in corpo, e Regolamento sui trasporti d' estimo.*

Provvide altresì la Giunta con apposita Istruzione del 9 ottobre 1751 alle difficoltà che s' incontravano nelle nuove intestazioni dei pezzi di terra ch' eransi misurati in un sol corpo o perimetro, quantunque appartenessero a diversi proprietarj, e fossero di diversa squadra o bontà comparativa le porzioni costituenti il perimetro delineato nella mappa, ciò che erasi fatto all' epoca della misura per economia di spesa e di tempo, principalmente ne' luoghi alpestri e montuosi; metodo che, ad onta degl' immaginati espedienti, cagiona tuttavia, in ragione del lasso del tempo, maggior imbarazzo e confusione nella tenuta della Scrittura censuaria, attese le tante divisioni subalterne e frazionarie che risultano ne' trasporti d' estimo.

Per sempreppiù assicurarsi la Giunta degli utili effetti che derivar dovevano dal nuovo Catasto prediale, credette opportuno di stabilire,

in prevenzione alla pubblicazione delle relative Tavole dell' estimo de' beni di prima e di seconda stazione che andavano riducendosi alla voluta chiarezza e perfezione, un Regolamento relativo alle volture o trasporti d' estimo che quotidianamente avvengono nelle private contrattazioni, o per qualsivoglia altro titolo di successione de' beni dall' uno all' altro possessore. Questo regolamento, che porta la data del 30 settembre 1752, contiene le disposizioni le più caute e giudiziose sia di diritto, sia di buona amministrazione, onde rimovere il pericolo delle confusioni e delle indebite vessazioni nel pagamento de' tributi prediali, prescrivendo il metodo da tenersi affinchè fossero ognora scritti nelle Tavole censuarie a testa de' veri possessori *pro tempore* i beni ad essi in qualunque modo pervenuti.

## Articolo XXI.

*Pubblicazione delle Tavole del nuovo estimo, e formazione de' Catastini e de' Libri di trasporto.*

Compiute che furono le Tavole del nuovo estimo in corrispondenza alla configurazione

territoriale di ogni Comune risultante dalla propria mappa, fu sollecita la Giunta di accompagnarle ai Cancellieri delegati con apposita Istruzione del 28 aprile 1753, con ordine di unire un Convocato generale composto di tutti i possessori descritti nella rispettiva Tavola, di farne la lettura pubblicamente, e di lasciarla in seguito esaminare da tutti gl' interessati, acciò ne potessero fare le annotazioni che credevano del loro interesse. Per le intestazioni variate dopo il Decreto 20 aprile 1751, che ordinò la nuova intestazione, accordò la Giunta un termine di quattro mesi ai possessori non descritti nella Tavola a far seguire in loro testa i trasporti conformemente al Regolamento 30 settembre 1752. Ordinò altresì la lettura della nota delle partite d' estimo che da alcuni possessori si pretendevano esenti, acciò chiunque degli altri estimati soggiungere potesse le proprie deduzioni, sulle quali, unite ai rimarchi de' Cancellieri, potesse la Giunta in appresso risolvere.

Con Circolare poi ai nuovi Cancellieri delegati del Censo, del 30 settembre 1754, venne prescritto il metodo da tenersi nello spoglio

ossia estratto delle Tavole de' beni in esse saltuariamente descritti, onde comporre il Catastino o Tabella parziale di quelli esclusivamente spettanti ad ogni possessore, il cui ammontare, costituendo l'intera sua partita, venne riportato nel corrispondente Libro dei trasporti, separatamente tenuto per ogni Comune in ordine alfabetico; alle cui partite così impiantate si aggiungono anche oggigiorno i numeri de' singoli pezzi di terreno e loro frazioni che ai possessori pervengono, come alle partite medesime si contrappone lo scarico di que' numeri di mappa de' quali l'intestato cessa di esserne proprietario, lo che chiamasi in senso tecnico *Voltura d'estimo*.

Le volture o trasporti d'estimo si sono sempre eseguiti su duplici eguali libri: l'uno di essi è tenuto per ogni Comune dagl' II. RR. Commissarj distrettuali, altre volte chiamati Cancellieri del Censo, che risiedono nei Capiluoghi de' Distretti di ogni Provincia, i quali ricevono le petizioni delle parti, le confrontano colle mappe e coi relativi registri, le allibrano se le trovano corrispondenti ai registri medesimi, e ne suggeriscono alle parti la correzione se da questi le trovano discordi.

Fatta dal Commissario distrettuale la voltura, egli trasmette ogni tre mesi copia delle relative petizioni all' Ufficio centrale del Censo in Milano, che ne esercita la controlleria. Se la voltura viene riscontrata regolare, viene egualmente allibrata sul duplicato del rispettivo Libro de' trasporti; se irregolare, viene respinta per l' emenda al Commissario distrettuale.

Quest' Ufficio centrale, che è attualmente l' Amministrazione del Censo, si occupa pure delle correzioni degli errori che per avventura si scoprono in ufficio, o che vengono denunciati dai diligenti Commissarj distrettuali, stati commessi originariamente nelle misure ovvero nelle relative calcolazioni, o posteriormente per equivoco de' Computisti o de' Cancellieri censuarj.

Con queste pratiche e cautele venne costantemente tenuta in evidenza la scrittura dell' estimo generale dello Stato.

Presso la medesima Amministrazione esiste un importante Archivio in cui sono depositati gli anzidetti duplicati di mappe e di registri d' estimo: ad esso debbono necessariamente rivolgersi ben sovente molti de' possessori, così

per regolare, in corrispondenza ai registri, le loro volture d'estimo, come per fornire agli Uffici delle Ipoteche i dati necessarj all' identificazione dei fondi che nelle private e pubbliche contrattazioni si assegnano per legale guarentia, ed anche per tutti gli altri usi che riguardar possono l' adempimento delle leggi e de' regolamenti pubblici.

## Articolo XXII.

*Sentenza dell' Estimo generale.*

Continuate da poi le tante operazioni che la Giunta aveva in corso, e che dirette erano a compiere di pari passo i tre rami costituenti il Censimento generale dello Stato, cioè l' estimo de' beni e de' caseggiati, e quello delle due tasse personale e mercimoniale, con tutto ciò che vi era relativo alla contemporanea loro esecuzione ed al buon governo delle Provincie e de' Comuni, toccava già al suo termine l' anno 1757 quando venne pubblicata al 20 dicembre dello stesso anno la definitiva Sentenza dell' Estimo generale da sì lungo tempo

invocata dagli oppressi contribuenti, nella quale, con quella solennità e con quelle formole dignitose che si praticavano in allora da' Supremi Tribunali, venne determinata in primo luogo la tassa personale, ossia capitazione; la tassa mercimoniale, ossia di commercio; indi l'estimo de' beni di prima e di seconda stazione di tutto lo Stato, colla quota di esso spettante a ciascuna Provincia e Territorio, non omesse le dichiarazioni occorrenti a render chiare ed eseguibili le singole determinazioni; ed in fine con uno speciale Articolo, giusta la mente dell'Augusta Sovrana, venne accordato un nuovo ultimo termine fino a tutto il mese di giugno del successivo anno 1758, onde poter far valere le loro eccezioni così a quelli i quali ebbero ricorso in tempo, come a quelli pei quali non erano ancora scaduti i termini precedentemente concessi, e ciò all'oggetto di togliere qualunque indebito pregiudizio che a qualsivoglia possessore inscritto nel nuovo Catasto potesse derivare.

# CAPITOLO III.

## *DELEGAZIONE GOVERNATIVA INTERINALE.*

### Articolo XXIII.

*Oggetti trattati da questa Delegazione.*

Quantunque dall' esposizione storica finora fatta sembri che l' incarico conferito dall' Autorità Sovrana alla seconda Giunta avesse, coi diversi gravissimi rami d' interesse pubblico da essa disimpegnati e disposti, pressochè raggiunto il termine naturale de' suoi lavori, nulladimeno mancando la completa evasione de' reclami, pei quali erano ancor pendenti i termini, e qualche altro oggetto subalterno e di ordine necessario a meglio regolare le disposizioni da darsi per l' esecuzione dell' opera, piacque all' Augusta Sovrana con suo Dispaccio in data 31 dicembre 1757 di sopprimere la stessa Giunta; ciò che avvenne di fatto il giorno 2 marzo del successivo anno 1758, in cui, pel compimento d' ogni

oggetto che potesse essere rimasto pendente, si destinò una Delegazione Governativa interinale composta del Presidente Camerale e di due Avvocati fiscali, sotto però la soprintendenza del Gran Cancelliere e Ministro plenipotenziario in Milano Conte Cristiani.

Gli oggetti trattati da questa Magistratura del Censo sono contenuti in una circostanziata sua Relazione manoscritta del 15 settembre 1759. Riguardo ai beni detti di prima stazione si occupò la R. Delegazione interinale

Di una disposizione intorno ai terreni irrigati con acque conduttizie, stati considerati nelle tavole censuarie come adacquatorj, in forza della quale si propose di accordare ai conduttori la ragione di ritenere soldi tre di Milano per ogni lira sul fitto che annualmente pagavano ai proprietarj locatori delle acque medesime, onde far concorrere anche i proprietarj stessi nel pagamento delle imposte (1);

(1) Questa disposizione, quantunque sia stata compresa nell' Editto 29 novembre 1759, venne poi derogata, forse perchè riguardava unicamente l' interesse de' privati contraenti.

Dell'evasione de' ricorsi intorno alla stima, tanto rimasti pendenti avanti l'abolita Giunta, quanto sopravvenuti dopo l'istituzione della stessa Delegazione interinale;

Del diffalco d'estimo per corrosioni ai terreni limitrofi ai fiumi avvenute anche dopo le già fatte rettificazioni delle mappe e scritture censuarie.

Riguardo ai beni detti di seconda stazione la Delegazione interinale fissò la sua attenzione sui caseggiati in campagna e su quelli in città distintamente. Per le case in campagna adottò

Un' attribuzione di fitto e corrispondente cifra d'estimo alle case dei pigionanti che non lavoravano tanta quantità di beni del proprietario della casa, che portasse la di loro occupazione per tutto l'anno o per la massima parte di esso;

Una cifra d'estimo a quelle case che abitavansi da padroni dimoranti in villa per tutto il corso dell' anno o per la maggior parte di esso. Escluse dall' estimo sul fitto erano quelle destinate alla semplice villeggiatura, diporto o accidentale abitazione dei veri cittadini.

Si occupò pure la Delegazione interinale della depurazione dei reclami e della successiva detrazione di estimo a que' molini ai quali erasi attribuito il censo, complessivamente a qualche porzione di prato annessovi, onde togliere il duplicato, essendosi censiti i prati nei beni di prima stazione. Come ancora si occupò della depurazione de' reclami e della successiva detrazione d' estimo ai caseggiati ad uso di osterie, macellerie, ai quali erasi per equivoco attribuito un censo inesatto.

Alle case poste nelle Città la Delegazione interinale portò una revisione quasi generale al loro estimo, e ne fece le corrispondenti rettificazioni. Fece pure la liquidazione dei fondi esenti per titoli onerosi, denominati gli uni *esenzioni laiche*, ed *ecclesiastiche* gli altri. Riconobbe le aggregazioni e disaggregazioni di diversi Comuni, secondo il Compartimento territoriale disposto dalla precedente Giunta, attesi i sopravvenuti reclami. Esaminò le disposizioni relative alla tassa mercimoniale attribuita ai Comuni dalla passata Giunta.

Convenne a prezzo discreto coi Comuni il contingente della tassa personale da corri-

spondersi annualmente al Regio Erario. Passò finalmente alla liquidazione dell' estimo censibile di tutto il territorio dello Stato di Milano, delle Provincie e de' Comuni, indi dispose la minuta del finale Editto per l'introduzione del nuovo estimo generale, stato poi pubblicato colla data del 29 novembre 1759 (1).

## Articolo XXIV.

### *Disposizioni per l' attivazione del nuovo Censimento col primo gennajo* 1760.

Conformemente alle proposizioni contenute nella mentovata Relazione del 15 settembre 1759, rassegnata dalla Delegazione interinale del Censimento al Ministro plenipotenziario Conte di Firmian successo al defunto Conte Cristiani, la Delegazione assoggettò pure allo stesso Ministro, come si disse poc' anzi, la

---

(1) La Delegazione interinale continuò fino al 1.° luglio 1761 onde porre in regolar corso di esecuzione le diverse parti del nuovo Censimento. Cessata quella, fu affidata la conservazione dell'estimo e l'amministrazione di tutti gli oggetti dipendenti dal nuovo sistema al Magistrato Camerale ordinario dello Stato, ossia al Governo *pro tempore*.

minuta dell' Editto da pubblicarsi per l' attivazione del nuovo Censo, che venne dappoi sanzionato da S. M. l'Imperatrice con Dispaccio del 5 novembre 1759, e pubblicato colla già riferita data del 29 novembre 1759 medesimo.

Contiene principalmente quest' Editto governativo, che meglio può chiamarsi Legge fondamentale, la liquidazione dell' estimo censibile o pagante dello Stato, suddiviso in quote per ciascuna Provincia:

In seguito esprime la volontà Sovrana, che invariabilmente stabilisce il 1.° di gennajo 1760 per l' epoca in cui doveva essere attivato il nuovo sistema di Censo:

Passa poi all' abolizione generale del sistema in allora vegliante, così in punto del riparto delle imposizioni, come dei metodi parziali in corso per la tenuta delle diverse scritture dell' Estimo antico, Catasti e Registri ad esso relativi, ingiungendo la più rigorosa osservanza della nuova Legge Censuaria e degli ordini intorno ai nuovi Catasti e Registri:

Discende in appresso a prescrivere che alle spese incumbenti all' intero Stato debba supplirsi col prodotto d' un' imposta annuale

sulla totalità dell' estimo *pagante*. Indica come debbano compilarsi le imposte provinciali e comunali, onde al principio d'ogni anno si possa pubblicare *quanto per ciascuno scudo d' estimo si dovrà pagare a titolo universale, quanto per l' imposta provinciale, e quanto per l' imposta comunale* (1).

Versano alcuni articoli sulle visite da farsi ogni dieci anni ai fiumi, chiamate *lustrazioni decennali*, onde rettificar l' estimo che viene alterato dalle alluvioni e dalle corrosioni ai terreni fronteggianti i fiumi stessi. Altri articoli finalmente trattano del Compartimento territoriale da mettersi in corso; dell' Abolizione nei Comuni delle antiche distinzioni di *vicini* e *forestieri*; del Conguaglio dei debiti e crediti dei Comuni; della rigorosa esecuzione dell' Editto del 30 settembre 1752 sui trapassi d'estimo; dell' Amministrazione de' Comuni secondo la Riforma portata dall' Editto 30 dicembre 1755;

(1) Lo scudo d' estimo è lo scudo effettivo di Milano formato di lire 6, ed è la cifra capitale del Catasto in corso in Lombardia, ragguagliata al 4 per 100 dell' annua rendita ordinaria. Lo stesso scudo d' estimo si divide nelle subalterne frazioni di lire e di ottavi.

della conservazione de' Termini indicanti le linee di confini comunali, e massime di quelli riguardanti i Dominj esteri; e per ultimo della istituzione d' un Regio Delegato del Censo in ciascuna Provincia, e d' un Regio Cancelliere in ciascuna Pieve o Distretto per la direzione, vigilanza e tutela del nuovo sistema d'Amministrazione censuaria.

Con questa Legge, che ebbe di fatto la sua esecuzione col principio del mese di gennajo 1760, venne ad essere compiuto e chiuso il Codice Censuario milanese stampato in Milano lo stesso anno 1760; il quale ne' suoi principj fondamentali può dirsi tuttavia in osservanza nelle Provincie Lombarde, ed esteso anche alle Venete, principalmente nella parte amministrativa comunale, attesa la riepilogazione ed il richiamo fattone con provvidissime Sovrane Risoluzioni riportate nelle Notificazioni Governative dell' anno 1816: Codice che per la sua eccellenza e liberalità, non meno che per gli immensi beneficj che ne sono derivati in ogni ramo di pubblica amministrazione, de' quali si viene ora a far cenno, vincerà l' urto de' secoli e verrà trasmesso alle più tarde generazioni.

# CAPITOLO IV.

## *CONCLUSIONE.*

---

### Articolo XXV.

*Beneficj derivati dal Censimento milanese.*

Dalla serie de' fatti riferiti è forza raccogliere che comunque l'opera del Catasto prediale milanese sia andata soggetta a molte vicende prodotte dalle circostanze de' tempi e dagli avvenimenti politici che l' interruppero, la ritardarono e l'affidarono per conseguenza a Magistrati e ad esecutori più d' una volta alternati, nondimeno venne con ragione non solamente dagli Economisti Italiani, ma ancora dagli Esteri, e da chi profondamente la conobbe, chiamata *grande*, avvegnachè grandi sono stati i vantaggi diretti e indiretti prodotti dai pensamenti di quegli uomini distinti che ne furono i primi autori, dai quali, superato il lungo e tortuoso cammino che pur dovettero percorrere per indicarne un altro quanto breve,

altrettanto retto, si seppero prevenire gli ostacoli che l'interesse privato, la contrarietà alle cose nuove, l'umana malizia andarono di fatto in appresso opponendo, onde non si giungesse a stabilirne le massime regolatrici, che tutte poi nell'esecuzione svilupparono con chiarezza le tante ingegnose ramificazioni che, a guisa di ordigni apparentemente disgiunti, ciascun de' quali coll' altro s' addentella, formano tutto insieme quell' armonico originale intreccio con cui si presenta l' Opera stessa.

Grande di fatto è d'uopo chiamarla, quando essa esaminar si voglia dalla cognizione che offre a colpo d'occhio del valor fondiario dello Stato, mediante la quale si può, senza tema d' ingannarsi, stabilire l' imposizione prediale in ragione composta dei veri bisogni pubblici e della vera forza del territorio: saggia ella è quest' opera pel salutare effetto di veder l' imposizione medesima egualmente ripartita fra i contribuenti con giusta proporzione, di essere facile la sua esazione, e di esserne sicuro l' incasso ai tempi stabiliti e nella precisa quantità determinata: convincente ella è pure, perchè mette in situazione il proprietario di beni

stabili d'accertarsi che il tributo prediale che corrisponde al pubblico erario, cade sugl' identici beni che realmente possiede, potendo egli ad ogni istante verificare la precisa località d'ogni suo fondo, il genere di coltivazione, il grado di relativa bontà e la superficie; e potendone perfino calcolare il valor reale con un'approssimazione tale che lo preservi dal pericolo di esserne, in caso di contrattazione, enormemente leso: utilissima ella è poi l'opera stessa, da che guarentisce la buona fede dei contratti, previene le frodi e mette in evidenza lo stato de' singoli proprietarj col compendiare, di volta in volta che occorre, ne' Registri catastali la storia degli attuali possedimenti d'ogni famiglia sì in terreni che in fabbricati, dovendosi notificare all' Autorità custode degli estimi la numerizzazione della mappa, la qualità e quantità de' beni che, per successione diretta, per eredità o per un contratto qualunque, passano dall' uno all' altro possidente, il loro prezzo e le condizioni tutte risultanti dal documento su cui dev' essere basata la voltura catastale: benefica finalmente fu quest' opera all' agricoltura dello Stato, poichè con essa cessò

l' emigrazione e distrazione de' coltivatori da un lato, e dall' altro poterono i possidenti con animo tranquillo spargere il loro danaro in differenti trasmutazioni, miglioríe e bonificazioni de' fondi, sicuri che il maggior prodotto non sarebbe stato sottoposto ad alcun aumento di stima censuaria per la stabilita invariabilità della cifra d' estimo, sino a che la giustizia, le circostanze politiche e l' interesse pubblico e privato ne avessero d'accordo proposta una riforma, come suole accadere, coll' andare de' secoli, di qualunque legge, ancorchè provvidissima al tempo della sua promulgazione.

Non meno influente fu l' opera del Censimento milanese al regime ed all' amministrazione delle Provincie e de' Comuni dell' antica Lombardia, imperciocchè con quelle stesse viste e norme con cui ogni Governo dispone l' annuale Conto preventivo delle entrate e delle spese dello Stato, facendo capo di quella imposizione sulla quale tutti gli Economisti sono d'accordo, *della prediale*, le Amministrazioni dei Comuni preparano e sottopongono tuttavia alla sanzione dell' Autorità provinciale governativa il particolare loro bilancio di

amministrazione per l'anno successivo, regolato principalmente sul prodotto certo dell' imposta prediale incumbente all' estimo risultante dal loro Catasto.

Inoltre tutta la legislazione politica amministrativa provinciale e comunale, che la Lombardia tenne in osservanza pel corso di oltre quarant' anni, trasse origine e fu un corollario del Catasto milanese col quale venne contemporaneamente messa in esecuzione. Egli è in quel Codice che trovansi comprese tanto le diverse forme di amministrazione di ciascuna Provincia dello Stato di Milano e di tutti i Comuni che nell' anno 1760 la componevano, coi privilegi e colle prerogative confermate o concesse alle rispettive Rappresentanze pubbliche dalla Sovrana Clemenza, quanto gli Editti, Regolamenti ed Ordini particolari emanati per la migliore direzione e tutela del patrimonio censibile.

In tal guisa divennero collegati i possedimenti dei privati coll' amministrazione dei Comuni, delle Provincie e dello Stato, sotto i paterni sguardi di quella Sovranità che, la prima in Europa, colla cooperazione d' uomini chiarissimi

per sapere e per probità chiamati da diverse parti d'Italia e d'altrove, ebbe il coraggio d'intraprendere con franchezza nell'anno 1720 l'esecuzione di quanto i gloriosi suoi Predecessori avevano immaginato fino dalla metà del secolo XVI, operando con pubblicità e senza posa per circa dodici anni; di riassumere appena scorse le vicissitudini delle guerre nell'anno 1749; di continuare con costanza ad onta di ogni ostacolo un tanto vasto lavoro, e di condurlo a termine con generali applausi e benedizioni di una popolazione di qualche milione d'interessati, non senza l'ammirazione degli esteri, i quali non si poterono dispensare, nei loro Trattati delle *Ricchezze delle Nazioni*, dal tributare all' opera del Censimento Milanese i ben meritati elogi.

Quest' opera è quella stessa della quale in Francia, prescindendo dai diversi piani immaginati per la formazione di separati Catasti, ed intrapresi in alcune di quelle antiche Provincie in epoche diverse e con metodi ineguali precedentemente allo scorso secolo, riconosciuta poter apportare un' utile riforma all' amministrazione francese, ne venne decretata l' esecuzione sotto

il regno di Luigi XV con Ordinanza del 21 novembre 1763 (1).

Come Catasto generale dovendo anche in Francia comprendere tutte le proprietà territoriali, non escluse quelle della Corona, dei Principi, dei Nobili, del Clero, ecc., incontrò fin dal suo principio tali e tanti ostacoli, ai quali la debolezza del Governo di quel tempo non seppe resistere, per cui fu forza sospenderlo per riassumerlo in tempi più favorevoli, come di fatto avvenne, quando, aboliti dalla Rivoluzione i privilegi feudali, soppresse le immunità,

---

(1) Dall' Elogio a stampa di Pompeo Neri, citato nel cap. II, art. XVII, risulta che il Ministro di Francia volle consultarlo sopra l'argomento dell' introduzione di un Catasto generale, ed egli non ricusò di stendere un Sistema Censuario relativo e conforme allo stato di quel Regno. Confrontando l'epoca in cui Neri, come Preside della Giunta del Censimento residente in Milano, ivi pubblicò nel 1750 l'apprezzata sua Relazione del Censimento stesso, colla suddetta data 21 novembre 1763 dell' Ordinanza di Luigi XV, è assai probabile che in quest' intervallo sia egli stato consultato dal Ministro francese, e quindi se non fosse stata sospesa l'esecuzione di quell' Ordinanza Reale, è pur probabile che si sarebbero fin d' allora ravvisate nel Catasto di Francia le massime fondamentali che eransi 40 anni prima seguite nel Censimento dello Stato di Milano.

e rimosso ogni ostacolo, è stata saviamente considerata quest' opera di un' importanza e di un vantaggio sommo non meno al Governo, a fine di conoscere il montante della forza territoriale dello Stato principalmente nella fissazione dell' annua contribuzione fondiaria, che alle Provincie, ai Comuni e Possidenti per proporzionarla e ripartirla fra essi, e ciò oltre a tutti gli altri elementi di pubblica economia che scaturiscono da un ben meditato Catasto.

Quest' opera è pur quella che nella stessa Francia venne adottata dall' Assemblea Costituente con Decreto del 16 settembre 1791, della quale però le agitazioni politiche e le variate forme di governo ne ritardarono l' esecuzione fino all' anno 1808, nel cui precedente intervallo gli Agenti del Governo Francese raccolsero in Milano colle più minute cure tutte le informazioni corredate dei modelli e specchi sui quali era stato immaginato ed eseguito il Censimento milanese, il cui pregio venne anche dal Governo medesimo riconosciuto a segno che si servì di esso, come di un esemplare per istabilire i principj ed il metodo di esecuzione del proprio Catasto generale.

Di fatto se vuolsi portare un esatto confronto sulle basi fondamentali non solo, ma ancora sulle parti di metodo e di esecuzione fra il Censimento di Lombardia, eseguito un secolo fa, e quello che si sta facendo in Francia, di cui estesamente tratta il *Recueil méthodique des Lois, Décrets, Réglemens, Instructions et Décisions sur le Cadastre de la France* (*imprimé à Paris l'an* 1811), si riscontrerà che principalmente, riguardo alla misura e formazione delle mappe, come riguardo alla classificazione ed alle tracce per trovare e stabilire la produzione de' terreni in ogni qualità e classe, si sono adottate e seguite le normali del Censimento di Lombardia, il quale può a ragione chiamarsi *il regolo de' Censimenti* ora in corso tanto in diversi Stati d'Italia che altrove; e che delle illustrazioni e de' cangiamenti introdotti nel Catasto francese non ne venne in atto pratico pienamente giustificata la loro bontà e convenienza, comunque possano in origine essere stati consigliati non tanto dal manifestato amor proprio nazionale di non comparire al mondo que' Compilatori materialmente seguaci di un' opera immaginata fuori della Francia,

ma più a proposito dalle particolari circostanze di quel troppo esteso Territorio, le quali con estrema difficoltà avrebbero accordato d' introdurre e proseguire sopra luogo i diversi lavori di perizia contemporaneamente in tutta la moltiforme ed irregolare superficie dell' Impero d' allora, come si praticò nello Stato di Milano.

I Catasti prediali eretti disgiuntamente per Comuni o per Circondarj distrettuali, quando non abbiano degli anelli che connettano di mano in mano gli uni agli altri, ossia le diverse parti col tutto, aver possono i caratteri della giustizia assoluta nel circolo della loro parziale costituzione; ma è quasi moralmente impossibile che abbiano quelli della comparativa, in concorso di tutte le altre masse comunali, distrettuali e dipartimentali componenti l' intero Stato, voglio dire la perequazione generale delle singole cifre d' estimo fra tutti gl' individui collettabili.

Egli è sotto quest' aspetto che il Catasto di Francia diversifica dal metodo tenuto nel Censimento Milanese.

Quest' opera è quella stessa che sulle medesime norme principali del Censimento milanese venne egualmente intrapresa nell' anno 1807 nel Regno d' Italia in que' Dipartimenti fin allora aggregati all' antica Lombardia, ai quali erasi dalla Legge assegnato un *estimo provvisorio*, di cui non potrà in ogni tempo farsi un' equa ripartizione fra' contribuenti, quando il Catasto non abbia per base la Mappa topografica per ogni circondario comunitativo, e la valutazione proporzionale de' singoli fondi in essa delineati.

Quest' opera è finalmente quella che nè per le rivoluzioni degli Stati, nè per le mutazioni delle Sovranità, nè pei cangiamenti de' territorj, nè per qualsivoglia catastrofe o vicenda politica verrà giammai trascurata: di fatto duranti le ultime guerre i Geometri italiani distribuiti nei Dipartimenti Veneti, ne' quali vi erano armate ed accampamenti, facevano la loro ritirata associati alla soldatesca, unicamente per lasciar campo alla disputa del territorio fra i belligeranti, e negl' interregni perfino, e duranti i provvisorj Governi dei nostri tempi si videro continuare i lavori del Catasto.

Tale e tanta si è la persuasione de' Regnanti, de' Magistrati e del Pubblico intorno all' utilità di quest' Opera insigne, che dessa non fermò gli sguardi politici negli avvenimenti strepitosi di Francia e d' Italia del 1814, e gli Uffici incaricati delle minute dei lavori progredirono sempre con eguali regole nel compiere colla misurazione de' terreni le incomplete mappe, nel formare gli specchi e le tavole, nel riunire, depurare e calcolare le quantità superficiali, e nel disporre così molti dei materiali che occorrono per l' apprezzamento delle proprietà fondiarie nel Regno Lombardo-Veneto.

---